

**PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DI DIRITTI D'USO DELLE FREQUENZE NELLE BANDE 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz,
SU BASE NAZIONALE, PER L'UTILIZZO PER L'OFFERTA DI SERVIZI PUBBLICI TERRESTRI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA A LARGA BANDA E ULTRA-LARGA,
DI CUI ALLA DELIBERA N. 231/18/CONS DEL 23 MAGGIO 2018 DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI.
di cui al Bando di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 dell'11 luglio 2018, Quinta serie speciale – Contratti Pubblici
Richieste di informazioni e chiarimenti ai sensi del paragrafo 4.7 del relativo disciplinare**

N.	Par. Disciplinare	Quesito	Risposta																
1	3.1	<p>Quesito n.1: Il fatto che siano proposti solo 3 blocchi SDL implica che gli aggiudicatari dei blocchi SDL non avranno alcun obbligo di garantire applicazioni di protezione civile o sicurezza pubblica (PPDR) le quali verranno invece trattate nel quarto Blocco non sottoposto a gara?</p>	Si rinvia al quanto previsto al punto l) del capitolo 2 del Disciplinare.																
2	3.1	<p>Quesito n. 6 Posizione dei blocchi 3600 – 3800 MHz.</p> <p>6.1) Si chiede di chiarire se la figura 3 indicata al paragrafo 3.1 del Disciplinare rifletta la reale posizione dei blocchi di frequenza all'interno della banda complessiva 3600 – 3800 MHz, ovvero sia stato predeterminato un diverso posizionamento dei blocchi.</p> <p>Ai fini del quesito n. 6.1), si considerino i seguenti esempi; quale caso indica il posizionamento predeterminato dei lotti all'interno della banda 3600-3800 MHz?</p> <table border="1" data-bbox="456 826 952 959"> <thead> <tr> <th>Caso</th> <th>Spazio inferiore</th> <th>Spazi medi</th> <th>Spazio Superiore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>80 MHz</td> <td>20 MHz</td> <td>80 MHz specifico</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>20 MHz</td> <td>20 MHz</td> <td>80 MHz specifico</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>20 MHz</td> <td>80 MHz</td> <td>80 MHz specifico</td> </tr> </tbody> </table>	Caso	Spazio inferiore	Spazi medi	Spazio Superiore	A	80 MHz	20 MHz	80 MHz specifico	B	20 MHz	20 MHz	80 MHz specifico	C	20 MHz	80 MHz	80 MHz specifico	<p>Il blocco C1 è specifico, pertanto ha una posizione prefissata all'interno della banda, per i restanti blocchi la figura 3 non individua il posizionamento dei blocchi.</p> <p>L'allocazione dei blocchi generici dipenderà dall'assegnazione del lotto specifico e dall'esito della gara sui restanti lotti, tenendo in considerazione il principio della contiguità, e di quanto disposto dal paragrafo 9.2 del Disciplinare.</p>
Caso	Spazio inferiore	Spazi medi	Spazio Superiore																
A	80 MHz	20 MHz	80 MHz specifico																
B	20 MHz	20 MHz	80 MHz specifico																
C	20 MHz	80 MHz	80 MHz specifico																
3	3.1	<p>Quesito n. 1: Si prega di confermare che il remedy taker della concentrazione comunitaria M.7758 è da considerarsi Iliad Italia S.p.A., in quanto società controllata da Iliad S.A. che sta implementando in Italia le condizioni poste dalla Commissione Europea all'autorizzazione della suddetta concentrazione.</p>	Si conferma.																
		<p>Premesso che:</p> <p>“La cessione delle frequenze è ammessa solo dopo 24 mesi dal rilascio dei diritti d'uso, purché vi sia stato il preventivo assolvimento dei relativi obblighi di copertura”</p> <p>La condizione di aver assolto agli obblighi di copertura ai fini della cessione al 24° mese dal rilascio dei diritti d'uso dovrebbe partire dalla data di disponibilità effettiva delle frequenze. Per esempio, nel caso della banda 700 MHz, il rilascio dei diritti d'uso precede di almeno 18 mesi il calendario di disponibilità</p> <p>Quesito C3.Q1 – Cessione delle frequenze</p>																	

4	3.2	Si conferma che la cessione delle frequenze è ammessa solo dopo 24 mesi dalla data a partire dalla quale le frequenze saranno utilizzabili dall'aggiudicatario?	L'art. 19, comma 5, della del. n. 231/18/CONS prevede che: "La cessione delle frequenze (trading), i cui diritti d'uso sono acquisiti ai sensi del presente provvedimento, anche nella forma di cessione del relativo ramo di azienda, in tutto o in parte, è vietata per 24 mesi dal rilascio dei diritti d'uso; per le frequenze ottenute tramite l'aggiudicazione del lotto riservato tale termine è esteso a 48 mesi. L'autorizzazione della cessione avviene secondo le norme previste dal Codice, prevedendo idonea garanzia da parte del cessionario circa il rispetto degli obblighi di utilizzo e copertura." Pertanto, la condizione sugli obblighi di copertura viene valutata alla data della richiesta. La verifica riguarda gli obblighi che devono essere assolti a quella data.
5	3.2	Quesito C3.Q2 – Durata dei diritti d'uso Si richiede di chiarire se eventuali cambi di controllo della società che detiene i diritti d'uso (non dipendenti da decisioni imputabili alla società stessa, quali incorporazioni, fusioni e acquisizioni) sono liberi e nessun adempimento è richiesto anche entro i 24 mesi dal rilascio dei suddetti diritti, essendo il divieto relativo solo alla cessione di ciò che è oggetto di concessione (vale a dire i diritti d'uso) e non delle partecipazioni del concessionario.?	No, Il medesimo comma stabilisce che sono equiparati al trasferimento dei diritti d'uso la cessione o l'affitto di ramo di azienda ed il trasferimento del controllo della società che detiene i diritti d'uso, valutato sulla base dell'art. 43, commi 14 e 15, del decreto legislativo n. 177/05, fatta salva la disciplina speciale per le società per azioni quotate in borsa.
6	3.2	Quesito n. 2: Si prega di confermare che l'eventuale quotazione in borsa di una società aggiudicataria, qualora non determini la modifica del controllo sulla società stessa (anche ai sensi dell'art. 43, commi 14 e 15, D.Lgs. 177/2005) non sia equiparata al "trasferimento dei diritti d'uso" di cui al par. 3.2 del Disciplinare	Si conferma.
7	3.3	Per i lotti in banda 3600-3800 GHz, il limite di aggiudicazione è fissato a 100 MHz sia intra-banda sia inter-banda 3400-3800 GHz. In particolare, il limite inter-banda è valutato "su base nazionale e per ciascuna area", comprendendo anche le frequenze nelle bande 3400-3600 MHz di cui l'aggiudicatario abbia titolarità. Nel caso di aggiudicazione e ove superino il cap, i titolari di diritti d'uso in banda 3400-3600 MHz devono rinunciare alle frequenze in banda 3400-3600 MHz per la quota eccedente, a partire dalla scadenza degli iniziali diritti d'uso, nel caso in cui questi siano stati prorogati. Quesito C3.Q3 – Calcolo del cap inter-banda per il lotto in banda 3600-3800 MHz Il superamento del limite inter-banda di 100 MHz deve essere rispettato (a) solo su base nazionale o (b) sia su base nazionale sia per ciascuna area? Nel caso (b), quale è la definizione di area su cui valutare il limite inter-banda a 3400-3800 GHz? Per esempio, quale sarebbe la quota eccedente delle frequenze cui un titolare di diritti d'uso a 3400-3600 MHz deve rinunciare nel caso in cui si aggiudichi il lotto C1 ovvero C2 (lotti da 80 MHz) e la sua dotazione frequenziale equivalente a 3400-3600 MHz, valutata su base nazionale ma detenuta in un'area inferiore al territorio nazionale, sia di entità minore di 20 MHz?	Il superamento del limite inter-banda di 100 MHz deve essere rispettato su base nazionale e per ciascuna area. L'area su cui valutare il limite inter-banda è ogni parte del territorio (macroregione o provincia) per il quale è stato rilasciato il diritto d'uso nella banda 3400-3600 MHz. La quota eccedente delle frequenza verrà valutata su ciascuna area.
8	3.3	Quesito C3.Q4 – Calcolo dello spettro aggiudicabile dal partecipante in caso di Consorzio In caso di Partecipante costituito da Consorzio partecipato da 2 Operatori, il limite di aggiudicazione, nelle diverse bande, verrebbe valutato comprendendo lo spettro di cui abbia disponibilità ciascun Operatore singolarmente, oppure la somma dello spettro di cui abbiano disponibilità i due Operatori nelle diverse bande?	Il limite di aggiudicazione viene valutato in base alla somma dello spettro di cui abbiano titolarità i due Operatori nelle diverse bande.
		Quesito C3.Q5 – Calcolo dello spettro aggiudicabile dal partecipante in caso di Consorzio	

9	3.3	<p>Si chiede se e con quali modalità le frequenze assegnate, ai fini della gestione e dell'avvio del servizio, possano essere utilizzate dai singoli soci del consorzio, ivi inclusa, in tal caso, la possibilità che i soci decidano liberamente quale blocco di frequenza aggiudicato al consorzio utilizzare in proprio scegliendo anche solo una parte delle frequenze aggiudicate al consorzio.</p>	<p>I diritti d'uso verranno rilasciati alla costituenda società di capitali e non ai partecipanti al consorzio, ai sensi del paragrafo 4.1 del Disciplinare.</p>
10	3.3	<p>Quesito n. 1 – punto 3.3 del Disciplinare – Limiti di Aggiudicazione</p> <p>Premesso che ai sensi del par. 3.3 del Disciplinare di Gara, «I titolari di diritti d'uso di frequenze in banda 3400-3600 MHz possono partecipare alle procedure di cui al presente Disciplinare per i lotti C1-C4 e, nel caso di aggiudicazione, ove superino il cap, rinunziano alle frequenze in banda 3400-3600 MHz per la quota eccedente, a partire dalla scadenza degli iniziali diritti d'uso di cui alla Delibera n. 209/07/CONS, nel caso in cui questi siano stati prorogati. A tal fine si impegnano esplicitamente a tale rinuncia al momento della presentazione della domanda di partecipazione e tengono indenne lo Stato da qualunque onere a riguardo»;</p> <p>si chiede di chiarire e specificare le modalità con cui i soggetti titolari di diritti d'uso di frequenze in banda 3400-3600MHz dovranno rinunciare a tali frequenze "per la quota eccedente". In particolare si chiede conferma che la rinuncia alle frequenze in banda 3400-3600 avverrà rispettando l'integrità delle dimensioni (larghezza dei blocchi e dimensioni territoriali) dei diritti d'uso detenuti al fine di evitare inefficienze allocative e distributive nell'utilizzo della risorsa scarsa.</p> <p>Esempio: Un soggetto già titolare di un blocco da 40MHz nella banda 3400-3600 in una determinata area geografica acquisisce un lotto da 80MHz in banda 3600-3800. È corretto dire che tale soggetto sarebbe obbligato a rinunciare alla proroga dell'intero diritto d'uso in banda 3400-3600 (i.e. alla totalità del blocco a 40 MHz) e non ad una sola porzione dell'unico diritto d'uso (i.e. ai soli 20MHz)?</p> <p>Si chiede, inoltre, di chiarire se al soggetto che rinuncia ai diritti d'uso in banda 3400-3600 per i quali sono stati già pagati i contributi di proroga è dovuto o meno il ristoro dei contributi ed in che forma.</p>	<p>La rinuncia è per la quota di frequenze eccedente il limite di aggiudicazione di 100 MHz. Nell'esempio indicato, la rinuncia sarà per i 20 MHz eccedenti il cap.</p> <p>La rinuncia dovrà essere effettuata subito dopo l'aggiudicazione per cui è presumibile che il soggetto non avrà ancora corrisposto i contributi per la proroga dei diritti d'uso delle frequenze 3.400-3.600.</p>
11	3.3	<p>Quesito n.2: Si chiede di chiarire se in caso di accordi con licenziatari in banda 3400 MHz -3600 MHz, la porzione di banda che superi i 100 MHz che sia nella disponibilità del licenziatario 3400 MHz-3600 MHz ma sia non parte dell'accordo con il partecipante (e quindi non nella disponibilità dello stesso) sia considerata o meno ai fini dell'applicazione del cap per il partecipante ove risulti assegnatario di frequenze in banda 3600 MHz-3800 MHz</p>	<p>Il limite di cui al paragrafo 3.3 del Disciplinare fa riferimento alla titolarità delle frequenze. Gli accordi devono essere autorizzati e se ritenuto possono essere oggetto di modifica da parte del Ministero e dell'Autorità.</p>
12	3.3	<p>Quesito n.3: Se sia consentito a un partecipante di firmare un accordo con i licenziatari di spettro nella banda 3400-3600 MHz per l'uso di tali frequenze insieme alla banda 3600-3800 MHz che potrebbe essere ottenuta in conseguenza il procedimento di asta e se questo accordo possa essere firmato in qualsiasi momento o se ci siano periodi in cui tale attività non sia consentita.</p> <p>In particolare si fa riferimento ai seguenti periodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prima del 2 agosto (data di presentazione della domanda di partecipazione). • Dopo il 2 agosto e prima del 10 settembre (data di presentazione dell'offerta iniziale). • Dopo il 10 settembre e prima dell'inizio della fase dei miglioramenti competitivi. • Durante la fase dei miglioramenti competitivi. • Dopo l'aggiudicazione dei diritti d'uso. • Dopo il rilascio dei diritti d'uso. <p>Se e quando detti accordi siano sottoscrivibili tra partecipanti</p>	<p>Fermo restando quanto previsto al paragrafo 6.3 del Disciplinare si rinvia alla risposta del quesito precedente.</p>

13	3.3	Quesito n.4: Se le limitazioni indicate al punto 3.3 del Disciplinare ai titolari di spettro nella banda 3400-3600 MHz siano estese ai partecipanti che con tali soggetti abbiano accordi volti all'uso congiunto della banda 3400-3600 MHz con la banda 3600-3800 MHz	Si rinvia alla risposta del quesito n. 11.
14	3.3	Quesito n.5: Si chiede di specificare se i limiti riportati nel paragrafo 3.3, lettere a., b., c., d. siano limiti strutturali o di asta	Fermo restando le valutazioni che possono essere espresse nel procedimento autorizzatorio, i cap fissati valgono per la presente procedura di gara.
15	3.3	Quesito n.6: Par 3.3 "Limiti di aggiudicazione": come si calcola "la quota eccedente" per il 3400-3600 MHz? In che modo vengono conteggiati i diritti d'uso su base regionale?	La quota eccedente è rappresentata dalla quantità di frequenze oltre il limite stabilito di 100 MHz. Ad esempio, un soggetto che dispone di 80 MHz in banda 3600-3800 MHz e 42 MHz in banda 3400-3600 MHz nella regione X, avrebbe una quota eccedente pari a 22 MHz in quella regione.
16	3.3	Quesito n. 1: Si chiede conferma che ai fini del conteggio del cap interbanda (3400-3800 MHz) di 100 MHz sono presi in considerazione solo diritti d'uso di cui il partecipante è titolare, e non anche eventuali diritti di utilizzo di frequenze 3400-3600 MHz derivanti da accordi.	Il limite di cui al paragrafo 3.3 del Disciplinare fa riferimento alla titolarità delle frequenze. Gli accordi vanno autorizzati e se ritenuto possono essere oggetto di richiesta di modifica da parte del Ministero e dell'Autorità.
17	3.3	Quesito n. 2: Si chiede conferma che ai fini del conteggio del cap interbanda (3400-3800 MHz) di 100 MHz non sono presi in considerazione accordi per l'uso condiviso di eventuali risorse aggiudicate e/o già detenute, stipulati in un momento antecedente o successivo alla gara, tra titolari di diritti d'uso di frequenze 3400-3800 MHz	Il limite di cui al paragrafo 3.3 del Disciplinare fa riferimento alla titolarità delle frequenze. Gli accordi vanno autorizzati e se ritenuto possono essere oggetto di richiesta di modifica da parte del Ministero e dell'Autorità.
18	3.3	Quesito n. 3: Si chiede conferma del fatto che accordi per l'uso condiviso di eventuali risorse aggiudicate e/o già detenute, ivi incluse frequenze 3400-3500, possano essere stipulati, tra soggetti partecipanti oppure tra soggetti partecipanti e soggetti non partecipanti, anche in momento antecedente alla gara.	Si rammentano i limiti posti nel paragrafo 6.3 del Disciplinare.
19	3.4	3.4.1 Banda 700 MHz SDL: gli aggiudicatari di lotti in sono tenuti agli obblighi generali di utilizzo entro 36 mesi dal rilascio del diritto d'uso. 3.4.2 Banda 3600-3800 MHz: gli aggiudicatari di lotti sono tenuti agli obblighi generali di utilizzo entro 24 mesi dal rilascio del diritto d'uso, o dalla disponibilità nominale delle frequenze qualora successiva. 3.4.3 Banda 26 GHz: gli aggiudicatari di lotti sono tenuti agli obblighi generali di utilizzo entro 48 mesi dal rilascio del diritto d'uso. Quesito C3.Q6 – Significato del termine "nominale" riferito alla disponibilità delle frequenze Si prega di confermare l'interpretazione secondo la quale per "disponibilità nominale" delle frequenze si intenda la data a partire dalla quale le frequenze saranno utilizzabili dall'aggiudicatario, giacché è solo da quel momento che l'insieme degli impegni previsti dal Disciplinare può concretamente divenire efficace. Si chiede, inoltre, di confermare che la disponibilità nominale delle frequenze a 700 MHz (FDD e SDL) sarà il 1° luglio 2022, intesa come data a partire dalla quale le frequenze saranno utilizzabili dall'aggiudicatario, sicché a fronte della ritardata messa a disposizione del concessionario nella data prevista eventuali variazioni delle condizioni economiche di utilizzo medio tempore intervenute saranno fatto oggetto di riequilibrio in buona fede, secondo un principio comunemente e costantemente affermato in materia di concessioni.	Si conferma che con l'espressione "dalla disponibilità nominale delle frequenze" si intende il momento a partire dal quale le frequenze sono disponibili all'aggiudicatario. La disponibilità nominale delle frequenze è indicata al paragrafo 3.2 del Disciplinare. Si conferma che con l'espressione "dalla disponibilità nominale delle frequenze" si intende il momento a partire dal quale le frequenze sono disponibili all'aggiudicatario. La disponibilità nominale delle frequenze è indicata al paragrafo 3.2 del Disciplinare.
20	3.4	Quesito C3.Q7 – Termini entro cui assolvere agli obblighi generali di utilizzo Si conferma che gli aggiudicatari di lotti in banda 700 MHz SDL (in banda 3600-3800 MHz) (banda 26 GHz) debbano intendersi tenuti agli obblighi generali di utilizzo entro 36 mesi (24 mesi) (48 mesi) dal rilascio del diritto d'uso, o dalla disponibilità nominale delle frequenze qualora successiva e che per disponibilità nominale si intenda quanto richiesto di confermare al Q3?	Si conferma. Per disponibilità nominale si intende quanto richiesto di confermare al Quesito 19.

21	3.4	<p>Quesito n.7: Nel paragrafo 3.4 si legge:</p> <p>“Il servizio commerciale è inteso nella forma di offerta direttamente al pubblico ovvero mediante offerta di accesso wholesale, anche nella forma di roaming, MORAN, MOCN, o fornitura di slice, di norma con divieto di pooling delle frequenze.”</p> <p>E’ possibile avere una lista delle eccezioni rispetto alla norma che vieta il pooling, per ciascuna delle bande di frequenze a gara</p>	I casi in cui è ammesso il pooling sono indicati nella Delibera n. 231/18/CONS.
22	3.4	<p>Quesito n.8: Nell’indagine conoscitiva “concernente le prospettive di sviluppo dei sistemi wireless e mobili verso la quinta generazione (5G) e l’utilizzo di nuove porzioni di spettro al di sopra dei 6 GHz ai sensi della delibera n. 557/16/CONS” del 28 marzo 2017 AGCom cita il pooling come strumento da utilizzare nel MOCN e nel roaming.</p> <p>Alla luce di quanto sopra, si chiede di indicare se comunque, nel contesto delle condizioni generali di cui al paragrafo 3.4, sia confermata la possibilità di utilizzo di Roaming, MORAN, MOCN e Slice, o altrimenti di precisare eventuali limitazioni.</p> <p>Nel paragrafo 3.4 è fatto espresso, quale condizione generale, il “... divieto di pooling delle frequenze ...”, mentre nel paragrafo 3.5 capoverso 3, è “... consentito il roaming anche nella forma con pooling delle frequenze ...”, e nel paragrafo 3.5 capoverso 8 “... è tenuto a fornire il servizio di roaming, anche nella forma con pooling delle frequenze e a condizioni di reciprocità”</p> <p>E’ da intendersi quindi che le previsioni del paragrafo 3.5 siano in deroga alla condizione generale del paragrafo 3.4?</p>	<p>Si conferma.</p> <p>I casi in cui è ammesso il pooling sono indicati nella Delibera n. 231/18/CONS.</p>
23	3.4.1	<p>Quesito n. 2 – punto 3.4.1 del Disciplinare - Banda 700 MHz SDL</p> <p>Premesso che, ai sensi del punto 3.4.1 del Disciplinare di Gara, «Gli aggiudicatari di lotti in banda 700 MHz SDL sono tenuti ad installare la rete radio a banda larga o ultra-larga e utilizzare le frequenze assegnate col relativo diritto d’uso, come definito all’art. 11 comma 2 della Delibera n. 231/18/CONS dell’Autorità, in tutte le province italiane, geograficamente delimitate dai confini amministrativi riportati negli ultimi dati rilasciati dall’ISTAT, comprese nell’area di estensione geografica del proprio diritto d’uso, entro 36mesi dal rilascio del diritto d’uso, come riportato all’articolo 11 della citata Delibera»;</p> <p>si chiede di rettificare o chiarire che il riferimento iniziale per il calcolo della data entro cui gli aggiudicatari sono tenuti ad installare la rete radio a banda larga o ultra-larga e utilizzare le frequenze assegnate col relativo diritto d’uso, nel caso della Banda 700MHz SDL è la disponibilità nominale delle frequenze e quindi il 1 luglio 2022 e non la data del rilascio dei diritti d’uso.</p>	<p>Si, secondo quanto stabilito al comma 1 dell’art. 11 della del. n. 231/18/CONS, laddove prevede che la tempistica decorre “dal rilascio del diritto d’uso, o dalla disponibilità nominale delle frequenze qualora successiva”, come presumibile nel caso della banda 700 MHz SDL.</p>
24	3.4.1	<p>Quesito n. 3: Il par. 3.4.1 prevede che “Gli aggiudicatari di lotti in banda 700 MHz SDL sono tenuti ad installare la rete radio a banda larga o ultra-larga e utilizzare le frequenze assegnate col relativo diritto d’uso, come definito all’art. 11 comma 2 della Delibera n. 231/18/CONS dell’Autorità, in tutte le province italiane, geograficamente delimitate dai confini amministrativi riportati negli ultimi dati rilasciati dall’ISTAT, comprese nell’area di estensione geografica del proprio diritto d’uso, entro 36 mesi dal rilascio del diritto d’uso, come riportato all’articolo 11 della citata Delibera”.</p> <p>Si prega di confermare la correttezza dell’interpretazione secondo cui il suddetto termine di 36 mesi decorre, nel caso delle frequenze 700 MHz SDL, dalla disponibilità nominale delle frequenze prevista a partire dal luglio 2022, in coerenza con quanto stabilito dalla Delibera Agcom 231/18/CONS (art. 11, comma 1, e par. 198).</p>	<p>Si conferma l'interpretazione.</p>
25	3.4.1	<p>Ai fini dell’obbligo di cui ai punti 1, 3 e 7 gli aggiudicatari dei lotti di frequenza in banda 700 MHz FDD sono tenuti a rispettare il termine di 36 mesi dalla disponibilità nominale delle frequenze</p>	<p>Si conferma l’interpretazione secondo la quale per “disponibilità nominale” delle frequenze si intenda la data a partire dalla quale le frequenze saranno utilizzabili dall’aggiudicatario.</p>

43	3.5.1	<p>Quesito C3.Q8 – Significato del termine “nominale” riferito alla disponibilità delle frequenze</p> <p>Vedi C3.Q6</p>	
26	3.5.1	<p>Gli obblighi di copertura per la banda a 700 MHz FDD definiti nel paragrafo 3.5.1, le date di adempimento degli obblighi di cui ai punti 1, 3 e 7 sono sempre espresse a partire dalla “disponibilità nominale” delle frequenze, mentre i piani ad essi relativi da presentare al Ministero, di cui ai punti 2, 5 e 9, fanno sempre riferimento alla data di “aggiudicazione”, che nel caso della banda 700 MHz FDD avverrà 42 mesi di anticipo rispetto alla disponibilità nominale</p> <p>Quesito C3.Q9 – Date di presentazione dei piani rispetto alla disponibilità nominale</p> <p>Si chiede conferma che il riferimento alla “aggiudicazione”, in merito alla presentazione dei piani di cui ai punti 2, 5 e 9 del paragrafo 3.5.1, debba intendersi come riferito alla “disponibilità nominale”.</p>	No, ai sensi dell’art. 12 della Delibera 231/18/CONS, le date di presentazione dei piani decorrono dall’aggiudicazione delle frequenze.
27	3.5.1	<p>Quesito C3.Q10 – Obblighi di copertura collettivi a 700 MHz FDD</p> <p>In caso di mancata assegnazione di alcuni lotti 700 MHz, è prevista una riduzione degli obblighi di copertura collettivi?</p>	No, non è prevista.
28	3.5.1	<p>Quesito C3.Q11 – Inadempimento obblighi di copertura (Paragrafi 3.5.1 (5.) e (9))</p> <p>Si chiede di chiarire, nel caso di inadempimento degli obblighi di copertura, quali conseguenze economiche saranno equamente ripartite tra le parti.</p> <p>Si chiede inoltre di confermare che gli obblighi di copertura vincolanti e tali da dar luogo a sanzione sono solo quelli relativi al 74esimo mese dalla messa a disposizione della risorsa.</p>	<p>In caso di inadempimento si applicano le previsioni del paragrafo 10.6 del Disciplinare di gara.</p> <p>Non si conferma.</p>
29	3.5.1	<p>Quesito C3.Q12 – Pooling delle frequenze (Paragrafo 3.5.1 (16.))</p> <p>Si chiede di chiarire se sia consentita l’applicazione del pooling delle frequenze</p>	No, fatta eccezione a quanto stabilito ai punti 3 e 8 del paragrafo 3.5.1 del Disciplinare.
		<p>Quesito n. 3 – punto 3.5.1, par.1, del Disciplinare - Obblighi di copertura e utilizzo dei titolari dei diritti d’uso delle frequenze in banda 700 MHz FDD</p> <p>Premesso che, ai sensi del punto 3.5.1, par.1, del Disciplinare di Gara, «Entro 36 mesi dalla disponibilità nominale delle frequenze, ciascun aggiudicatario dei lotti di frequenza in banda 700 MHz FDD è tenuto ad avviare il servizio commerciale, come definito all’art. 11, comma 2 della Delibera 231/18/CONS dell’Autorità, utile a soddisfare i requisiti operativi standard necessari a permettere ad almeno l’80% della popolazione nazionale la corretta fruizione, in maniera ragionevole anche in ambiente indoor, di servizi 5G, tali da garantire lo sviluppo di applicazioni per tutti gli scenari d’impiego attesi m-MTC (massive-Machine Type Communication), URLLC (Ultra Reliable and Low Latency Communication), eMBB (enhanced Mobile BroadBand), comunque assicurando in quest’ultimo caso d’uso una velocità nominale di download non inferiore a 30 Mbps. La copertura dovrà in ogni caso comprendere tutti i comuni con più di 30.000 abitanti e tutti i capoluoghi di provincia. Un nuovo entrante ha 12 mesi in più per raggiungere gli stessi obiettivi di copertura ed avvio del servizio. Ai fini del predetto obbligo riguardo la copertura dei comuni è possibile ricorrere ad accordi fra gli operatori con le seguenti condizioni e limiti:</p> <p>a. l’accordo riguarda al più 2 operatori per un determinato gruppo di comuni;</p> <p>b. ciascun accordo non supera il 20% dell’entità dell’obbligo;</p> <p>c. l’accordo riguarda il soddisfacimento dell’obbligo utilizzando le specifiche frequenze a 700 MHz FDD;</p> <p>d. la durata dell’accordo sia di norma pari alla durata del diritto d’uso; nel caso l’accordo dovesse cessare per qualunque motivo i contraenti debbono soddisfare l’obbligo individualmente»;</p>	

30	3.5.1	<p>si chiede di confermare che la disponibilità nominale delle frequenze è fissata per il 1 luglio 2022.</p> <p>Si chiede inoltre di confermare che il remedy taker non gode dei 12 mesi in più per il soddisfacimento degli obblighi che sono riservati unicamente agli operatori nuovi entranti.</p> <p>Per quanto riguarda la possibilità, per gli operatori, di stipulare accordi per ottemperare agli obblighi di copertura imposti dal Disciplinare, si chiede di indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se tali accordi possono riguardare qualsiasi tipo di modalità tecnica atta a consentire il rispetto dei vincoli di copertura con o senza condivisione della risorsa radio (roaming, spectrum pooling, moran, mocrn, etc). In caso contrario, si chiede di elencare le tipologie di modalità tecniche ammesse; • se la possibilità di ricorrere ad accordi tra operatori sia relativa alla sola copertura di comuni con più di 30.000 abitanti e capoluoghi di provincia; • se in caso di accordo tra 2 operatori la copertura debba essere necessariamente fatta con la frequenza 700 FDD diversamente da quanto specificato nel punto 3.5.1. del Disciplinare di Gara (paragrafo 15). <p>Infine, si chiede di chiarire l'ambito di validità degli accordi attraverso gli esempi sotto riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • può un soggetto stipulare più accordi aventi ad oggetto la stessa porzione di territorio con più operatori? Esempio: l'operatore A copre la zona X che è pari al 20% dell'obbligo e rispetto a tale zona sviluppa tre accordi (uno con l'operatore B, uno con l'operatore C e un terzo con l'operatore D). Sono tali accordi conformi al Disciplinare? • può un soggetto stipulare più accordi aventi ad oggetto diverse porzioni di territorio con più operatori? Esempio: l'operatore A copre le zone X, Y e Z ciascuna pari al 20% dell'obbligo e rispetto a tali zone sviluppa: o Caso 1: Tre accordi con il medesimo operatore B ciascuno limitato ad una delle tre zone. o Caso 2: Tre accordi con gli operatori B, C, D ciascuno limitato ad una delle tre zone. <p>Sono gli accordi di cui al Caso 1 e Caso 2 conformi al Disciplinare?</p>	<p>Si conferma che la disponibilità nominale è il 1° luglio 2022.</p> <p>Si conferma che il remedy taker non gode dei 12 mesi in più.</p> <p>Si rinvia a quanto previsto al punto 14 del paragrafo 3.6 del Disciplinare.</p> <p>No, riguarda al massimo il 20% dell'entità dell'obbligo a scelta dei contraenti.</p> <p>Si, come previsto all'art. 12, comma 1, della Delibera 231/18/CONS.</p> <p>No.</p> <p>Si.</p> <p>Solo il caso 2 è conforme al Disciplinare.</p>
31	3.5.1	<p>Quesito n. 4 – punto 3.5.1, par.2, del Disciplinare - Obblighi di copertura e utilizzo dei titolari dei diritti d'uso delle frequenze in banda 700 MHz FDD</p> <p>Considerato che, ai sensi del punto 3.5.1., par. 2, del Disciplinare di Gara, «Entro 14 mesi dalla data di aggiudicazione gli aggiudicatari presentano al Ministero e all'Autorità un piano di massima per il raggiungimento dell'obiettivo di copertura di cui al punto 1, specificando i siti e le frequenze da utilizzare, e lo aggiornano entro il 31 gennaio di ogni anno (di seguito "cadenza annuale"), dettagliando gli eventuali accordi raggiunti»;</p> <p>si chiede conferma che con l'espressione "specificando i siti" si intenda il numero di siti da utilizzare, e non altresì il dettaglio nominale.</p>	<p>Non si intende il dettaglio nominale dei siti, ma una descrizione della rete radio per aree che includa anche il numero complessivo dei siti, ferma restando la facoltà del Ministero di chiedere informazioni ulteriori.</p>
		<p>Quesito n. 5 – punto 3.5.1, par.3, del Disciplinare - Obblighi di copertura e utilizzo dei titolari dei diritti d'uso delle frequenze in banda 700 MHz FDD</p>	

32	3.5.1	<p>Premesso che ai sensi del punto 3.5.1, par. 3, del Disciplinare di Gara, «Gli aggiudicatari dei lotti di frequenza in banda 700 MHz FDD sono collettivamente tenuti a raggiungere, entro 54 mesi dalla disponibilità nominale delle frequenze, sulla base di accordi reciproci nel rispetto delle norme sulla concorrenza, la copertura del 99,4% della popolazione nazionale con avvio del servizio commerciale, come definito all'art. 11, comma 2 della Delibera 231/18/CONS dell'Autorità, utile a soddisfare i requisiti operativi standard necessari a permettere la corretta fruizione, in maniera ragionevole anche in ambiente indoor, di servizi 5G, come descritti al precedente punto 1. Per tale impiego è consentito il roaming anche nella forma con pooling delle frequenze»;</p> <p>con riguardo agli obblighi di copertura collettiva del 99,4%, si chiede di chiarire e confermare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tali obblighi vigano anche in capo ai nuovi entranti e al remedy taker; • la percentuale di copertura indicata (99,4%) si riferisca alla somma delle coperture raggiunte dai singoli operatori e non imponga a ciascun operatore di raggiungere il 99,4% di copertura, di modo che nessun operatore sia tenuto singolarmente ad assicurare tale copertura, ma l'insieme delle coperture degli operatori debba collettivamente assicurare che il 99,4% della popolazione sia coperta quanto meno da un operatore. Se, infatti, l'obbligo imponesse a ciascun operatore di raggiungere tale percentuale di copertura, si realizzerebbe: <p>- l'imposizione, in capo a ciascun operatore, di un obbligo ad offrire servizi di copertura, nelle aree in cui dispone di una rete, a favore di tutti gli operatori che in quell'area non dispongono di rete propria;</p> <p>- l'imposizione, su ciascun operatore, di un obbligo ad acquistare servizi di copertura nelle aree in cui non dispone di una propria rete;</p> <ul style="list-style-type: none"> • si chiede dunque di confermare che, laddove un solo operatore ritenesse di essere in grado di coprire il 99,4% della popolazione, non sarebbe tenuto a siglare alcun tipo di accordo e l'obbligo collettivo sarebbe soddisfatto. <p>Per quanto riguarda la possibilità, per gli operatori, di concludere accordi reciproci, al fine di ottemperare ai suddetti obblighi di copertura, si chiede di confermare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la definizione di accordi reciproci sia una possibilità e non un obbligo; • la reciprocità degli accordi debba essere intesa come imposizione di condizioni di fornitura reciproche a parità di servizi forniti e modalità tecniche utilizzate; • la reciprocità degli accordi non imponga alcun obbligo a siglare accordi tra più di due operatori. In altre parole, laddove due operatori attraverso accordi reciproci e nel rispetto delle norme sulla concorrenza decidessero di definire accordi tali da assicurare loro una copertura congiunta del 99,4% della popolazione, non sarebbero sottoposti a nessun obbligo di accesso nei confronti dei restanti operatori. 	<p>Si conferma.</p> <p>Gli obblighi di copertura collettiva del 99,4% della popolazione nazionale con avvio del servizio commerciale devono essere raggiunti in maniera collettiva, pertanto l'obbligo non impone a ciascun operatore di raggiungere singolarmente il 99,4% di copertura della popolazione nazionale, fermo restando quanto previsto al punto 5 del paragrafo 3.5.1 ed al punto 14 del paragrafo 3.6 del Disciplinare.</p> <p>Vedi risposta quesito precedente.</p> <p>Vedi risposta quesito precedente.</p> <p>Fermo restando quanto previsto al punto 3 e 5 del paragrafo 3.5.1 ed al punto 14 del paragrafo 3.6 del Disciplinare ogni accordo dovrà essere valutato caso per caso.</p> <p>No, non si conferma. Ogni accordo dovrà essere valutato caso per caso.</p> <p>Gli obblighi di copertura non prevedono condizioni di accesso.</p>
33	3.5.1	<p>Quesito n. 6 – punto 3.5.1, par.4, del Disciplinare - Obblighi di copertura e utilizzo dei titolari dei diritti d'uso delle frequenze in banda 700 MHz FDD</p> <p>Considerato che, ai sensi del punto 3.5.1., par. 4, del Disciplinare di Gara, «Nel computo della percentuale di popolazione di cui al punto 3, gli aggiudicatari includono almeno il 90% della popolazione dei comuni indicati nella tabella di cui all'Allegato 1 del presente Disciplinare»;</p> <p>si chiede conferma che con la dicitura "almeno il 90% della popolazione dei comuni" si faccia riferimento alla percentuale calcolata sulla popolazione complessiva dei comuni elencati, e non a quella dei singoli comuni.</p>	<p>No, la percentuale del 90% si riferisce alla popolazione di ciascuno dei comuni elencati nella tabella di cui all'Allegato 1 del Disciplinare.</p>
		<p>Quesito n. 7 – punto 3.5.1, par.5, del Disciplinare – Obblighi di copertura e utilizzo dei titolari dei diritti d'uso delle frequenze in banda 700 MHz FDD</p>	

34	3.5.1	<p>Premesso che, ai sensi del punto 3.5.1, par. 5, del Disciplinare di Gara, «Entro 14 mesi dall'aggiudicazione, gli aggiudicatari presentano al Ministero e all'Autorità un piano di massima per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto 3, inclusivo delle modalità di verifica, e lo aggiornano con cadenza annuale. Il piano finale da presentare entro il 74° mese dalla data di aggiudicazione dettaglia il raggiungimento dell'obiettivo e diventa vincolante. Tale piano potrà essere modificato sulla base di accordi successivi notificati al Ministero e all'Autorità. Il piano precisa gli impegni degli aggiudicatari al rispetto degli obblighi assunti. Inoltre, salvo diverso accordo tra le parti, il piano prevede che, in caso di inadempimento, anche parziale, le conseguenze economiche siano ripartite equamente tra le parti. Resta salva l'irrogazione delle sanzioni amministrative applicabili. Le sanzioni sono di norma proporzionate alla popolazione non coperta»;</p> <p>poiché i piani di copertura dei diversi operatori costituiscono informazioni riservate ad elevata rilevanza competitiva, si chiede conferma che sarà il Ministero a farsi carico della definizione ed implementazione delle modalità operative e di processo necessarie ad assicurare che il rispetto dell'obbligo di copertura collettiva avvenga in piena conformità alle norme di tutela della concorrenza e nel pieno rispetto della segretezza delle informazioni di rilevanza strategica.</p>	Si conferma.
35	3.5.1	<p>Quesito n. 8 – punto 3.5.1, par.7, del Disciplinare – Obblighi di copertura e utilizzo dei titolari dei diritti d'uso delle frequenze in banda 700 MHz FDD</p> <p>Considerato che, ai sensi del punto 3.5.1, par. 7, del Disciplinare di Gara, «Entro 42 mesi dalla disponibilità nominale delle frequenze, gli aggiudicatari dei lotti di frequenza in banda 700 MHz FDD in maniera collettiva, mediante accordi reciproci nel rispetto delle norme sulla concorrenza, sono tenuti a coprire tutte le principali direttrici nazionali di trasporto stradale e ferroviario da intendersi rispettivamente quali le autostrade, definite secondo la classificazione del Codice della strada, e le linee ferroviarie ad alta velocità, come definite nel d.lgs. 8 ottobre 2010, n. 191, ivi incluse le stazioni ferroviarie ad esse connesse, nonché le linee di trasporto stradali e ferroviarie nazionali che fanno parte di corridoi identificati a livello comunitario, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n.1316/2013. Sono, altresì, incluse nell'obbligo di copertura, con le specifiche frequenze dei lotti 700 MHz FDD, le aree di seguito indicate:</p> <p>o n. 351 aree rappresentate dal sedime dei porti marittimi nazionali, commerciali e turistici, secondo la classificazione di cui all'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono stati esclusi quelli di cui alla categoria I;</p> <p>o n. 42 aree rappresentate dagli scali aeroportuali operativi nazionali aperti al traffico civile commerciale di linea.</p> <p>Tali aree, note al momento della pubblicazione del presente Disciplinare – fatti salvi i successivi aggiornamenti sono rispettivamente pubblicate sui siti internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell'ENAC. [...]»;</p> <p>si chiede conferma che la copertura delle 351 +42 aree indicate sia fattibile con tutte le frequenze secondo quanto riportato al comma 15 del punto 3.5.1.</p> <p>Relativamente alle aree portuali si evidenzia che il sito web del ministero delle infrastrutture riporta le coordinate solo per 220 delle aree indicate circa. Si chiede pertanto se sia possibile avere le coordinate o il poligonale di riferimento per tutte le aree portuali incluse nel Disciplinare.</p>	<p>L'obbligo di copertura indicato deve essere raggiunto con le specifiche frequenze dei lotti 700 MHz FDD.</p> <p>Non sono dati nella disponibilità del Ministero.</p>
		<p>Quesito n. 9 – punto 3.5.1, par.8, del Disciplinare - Obblighi di copertura e utilizzo dei titolari dei diritti d'uso delle frequenze in banda 700 MHz FDD</p>	

36	3.5.1	<p>Premesso che, ai sensi del punto 3.5.1, par. 8, del Disciplinare di Gara, «Ciascun aggiudicatario, nelle aree coperte di cui al punto precedente, non ricadenti nell'ambito di un perimetro urbano, è tenuto a fornire il servizio di roaming, anche nella forma con pooling delle frequenze e a condizioni di reciprocità, a tutti gli altri aggiudicatari dei lotti di frequenza in banda 700 MHz FDD al fine di stabilire servizi nazionali senza soluzione di continuità lungo le direttrici di trasporto individuate. Il servizio di roaming, su base commerciale, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, può essere fornito anche in altre modalità tecniche previo accordo fra le parti. È fatta salva come ragione tecnica ostativa al raggiungimento della copertura in una data area l'opposizione documentata del proprietario del sedime alla posa dell'infrastruttura, ad esempio per la copertura di tunnel, gallerie, o assimilabili»;</p> <p>si chiede di confermare che la reciprocità degli accordi vada intesa come imposizione di condizioni di fornitura reciproche a parità di servizi forniti e modalità tecniche utilizzate.</p> <p>Si chiede inoltre di confermare che oltre all'opposizione del proprietario del sedime alla posa dell'infrastruttura sia fatta salva come ragione tecnica ostativa al raggiungimento della copertura anche la richiesta da parte del proprietario del sedime di condizioni economiche irragionevoli e gravose.</p>	<p>No, non si conferma. Ogni accordo dovrà essere valutato caso per caso.</p> <p>Si rinvia alla normativa vigente.</p>
37	3.5.1	<p>Quesito n. 10 – punto 3.5.1, par.9, del Disciplinare - Obblighi di copertura e utilizzo dei titolari dei diritti d'uso delle frequenze in banda 700 MHz FDD</p> <p>Premesso che, ai sensi del punto 3.5.1, par. 9, del Disciplinare di Gara, «Entro 14 mesi dall'aggiudicazione, gli aggiudicatari presentano al Ministero e all'Autorità un piano di massima per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto 7, inclusivo delle modalità di verifica, e lo aggiornano con cadenza annuale. Il piano finale da presentare entro il 62° mese dalla data di aggiudicazione dettaglia il raggiungimento dell'obiettivo e diventa vincolante. Il piano potrà essere modificato sulla base di accordi successivi notificati al Ministero e all'Autorità. Il piano precisa gli impegni degli aggiudicatari al rispetto degli obblighi assunti. Inoltre, salvo diverso accordo tra le parti, il piano prevede che, in caso di inadempimento, anche parziale, le conseguenze economiche siano ripartite equamente tra le parti. Resta salva l'irrogazione delle sanzioni amministrative applicabili. Le sanzioni sono di norma proporzionate all'entità dell'inadempienza»;</p> <p>poiché i piani di copertura dei diversi operatori costituiscono informazioni riservate ad elevata rilevanza competitiva. In tal senso si chiede conferma che sarà il Ministero a farsi carico della definizione ed implementazione delle modalità operative e di processo necessarie ad assicurare che il rispetto dell'obbligo di copertura collettiva avvenga in piena conformità alle norme di tutela della concorrenza e nel pieno rispetto della segretezza delle informazioni di rilevanza strategica.</p> <p>Nel caso in cui il servizio di cui ai punti 1,3,7, 12 del Disciplinare sia inteso mediante offerta wholesale come previsto dal punto 16, ma l'operatore che gode dell'offerta wholesale non risulti in grado di offrire il servizio al pubblico con le stesse modalità e tempistiche dell'aggiudicatario per cause non imputabili a quest'ultimo, l'aggiudicatario può comunque ritenere assolti i suoi obblighi di utilizzo e copertura del servizio?</p>	<p>Si conferma.</p> <p>No.</p>
		<p>Quesito n. 11 – punto 3.5.1, par.11, del Disciplinare - Obblighi di copertura e utilizzo dei titolari dei diritti d'uso delle frequenze in banda 700 MHz FDD</p>	

38	3.5.1	<p>Considerato che, ai sensi del punto 3.5.1, par. 11, del Disciplinare di Gara, «Entro 2 anni dall'aggiudicazione il Ministero individua, anche eventualmente sentita l'ANCI, il numero di località turistiche soggette ad obbligo di copertura, nel limite superiore di 2.400 su tutto il territorio nazionale, interessate da una quota di presenze turistiche significativa rispetto al numero dei residenti. Tali località sono identificate sulla base delle classificazioni amministrative territoriali applicabili, tenendo conto dei più recenti elenchi [...]»;</p> <p>si chiede di indicare se verranno fornite delle aree o dei poligoni di riferimento per individuare le località turistiche oggetto di obbligo.</p>	No, non verranno fornite.
39	3.5.1	<p>Quesito n.9: Si chiede di fornire il riferimento normativo vigente per la definizione di "pooling di frequenze"</p>	Il pooling è una modalità di utilizzo congiunto delle frequenze da parte di due o più titolari di diritti d'uso soggetta ad evoluzioni tecnologiche e scelte commerciali dei contraenti. Non è necessario in questa sede fissarne limiti regolamentari (cfr. anche primo periodo considerato 403 della Delibera n. 231/18/CONS).
40	3.5.1.3	<p>Quesito n.10: Se gli obblighi di copertura congiunta siano ridotti se non tutti i lotti saranno oggetto di aggiudicazione?</p> <p>(Ad esempio, se solo uno o due soggetti acquistano lo spettro nella banda FDD da 700 MHz)</p>	Gli obblighi di copertura congiunta sono stabiliti dalla Delibera 231/18/CONS in maniera indipendente dal numero di lotti che saranno aggiudicati. Cause di forza maggiore possono essere valutate solo ex post.
41	3.5.2	<p>Al paragrafo 3.5.2 al punto 2 indica: "Secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 2, della Delibera 231/18/CONS, l'obbligo di copertura consiste nella fornitura, a semplice richiesta ed entro un tempo ragionevole proporzionato alle tempistiche medie del mercato per servizi simili, comunque non superiore a sei mesi dalla richiesta, di un servizio di connettività [...]".</p> <p>Quesito C3.Q13 – Tempistiche obblighi di copertura banda 3600-3800 GHz</p> <p>Si chiede di confermare che il periodo massimo di sei mesi per soddisfare la richiesta di un servizio di connettività da parte di un richiedente, sia calcolato in coerenza con la sequenza temporale del piano dei comuni da coprire, secondo quanto stabilito al punto 5 del paragrafo 3.5.2.</p>	Si conferma.
42	3.5.2	<p>Punto 10: "Il soggetto che intende accedere all'uso delle frequenze ai sensi del punto 9 non può essere un operatore di rete cui sono assegnati, direttamente o indirettamente, anche in seguito alle procedure di cui al presente Disciplinare, diritti d'uso di frequenze terrestri per servizi di comunicazione elettronica fino alla banda 3600-3800 MHz su base nazionale o su un'area di estensione geografica in cui risieda almeno il 40% della popolazione nazionale o che abbia accordi per l'utilizzo delle stesse frequenze su una simile area."</p> <p>In base a quanto riportato dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nell'analisi sulla distribuzione delle risorse spettrali pubblicata a gennaio 2018 ("Analisi della distribuzione di risorse spettrali tra i soggetti titolari di diritti d'uso delle frequenze terrestri per servizi di telecomunicazioni in Italia"), due soggetti risultano titolari di una dotazione spettrale su un'area di estensione geografica in cui risieda almeno il 40% della popolazione.</p> <p>Quesito C3.Q14 – Individuazione dei soggetti aventi titolo ad accedere all'uso delle frequenze</p> <p>Si chiede di chiarire quale sarà il soggetto incaricato di individuare i soggetti aventi titolo ad accedere all'uso delle frequenze, ovvero l'idoneità dei soggetti che facciano richiesta di accesso?</p>	Come previsto al medesimo punto 10, essendo gli accordi sottoposti ad autorizzazione da parte del Ministero, in tale ambito potrà essere valutata l'idoneità dei soggetti che facciano richiesta di accesso.
		<p>Quesito n. 12 – punto 3.5.2, par. 2, del Disciplinare - Obblighi di copertura dei titolari dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3600-3800 MHz</p>	

43	3.5.2	<p>Premesso che, ai sensi del punto 3.5.2, par.2, del Disciplinare di Gara, «Secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 2, della Delibera 231/18/CONS, l'obbligo di copertura consiste nella fornitura, a semplice richiesta ed entro un tempo ragionevole proporzionato alle tempistiche medie del mercato per servizi simili, comunque non superiore a sei mesi dalla richiesta, di un servizio di connettività, sia a livello retail che wholesale a scelta del richiedente, in grado di soddisfare i requisiti operativi standard necessari a permettere agli utenti finali la corretta fruizione di servizi 5G tali da garantire lo sviluppo di applicazioni per gli scenari d'impiego pertinenti alle relative frequenze, e in particolare assicurando in caso di scenari d'impiego di tipo eMBB una velocità nominale di download non inferiore a 30 Mbps, a condizioni, incluse quelle di prezzo, non discriminatorie rispetto al resto della propria utenza e senza imputare alcun maggiore onere derivante dalla ubicazione del richiedente»;</p> <p>si chiede di confermare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il riferimento a condizioni (incluse quelle di prezzo) non discriminatorie rispetto al resto della propria utenza vada inteso a parità di condizioni tecnologiche di fornitura del servizio e a parità di servizi inclusi nell'offerta. In altre parole, la coerenza e non discriminazione tra le offerte potrà avvenire unicamente tra le offerte commerciali basate sull'utilizzo delle tecnologie in banda 3600-3800MHz; • per i comuni dichiarati, l'obbligo consista nel comprovare di essere pronti (ready to deliver), secondo le tempistiche disciplinate dall'art. 13, comma 5 della Delibera 231/18/CONS, da cui decorre il termine non superiore a 6 mesi a far data dalla richiesta del richiedente prioritario. In tal senso, si chiede di confermare che la definizione di richiedente prioritario sia legata alla copertura Infratel del comune alla data di dichiarazione di copertura del comune da parte dell'operatore; • la copertura debba essere realizzata con le frequenze 3600-3800 MHz. Qualora la risposta fosse negativa, si chiede di chiarire se la copertura possa essere realizzata con qualsiasi frequenza garantendo i requisiti indicati. 	<p>Si.</p> <p>No.</p> <p>Si.</p>
		<p>Quesito n. 13 – punto 3.5.2, par. 3 del Disciplinare - Obblighi di copertura dei titolari dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3600-3800 MHz</p>	

44	3.5.2	<p>Premesso che, ai sensi del punto 3.5.2, par.3, del Disciplinare di Gara, «È inteso richiedente prioritario, ai fini dell'individuazione del bacino d'obbligo, di cui all'art. 13 comma 4 della Delibera 231/18/CONS, qualunque persona fisica o giuridica domiciliata, anche non stabilmente, presso unità immobiliari che, per ciascuna regione del territorio nazionale, sulla base dei progetti riguardanti il piano strategico BUL nazionale, relativi ai bandi di gara gestiti da Infratel Italia S.p.A. (di seguito "Infratel"), non risultano interessate da servizi di connettività a banda ultra-larga, nei comuni con numero di abitanti inferiori a 5.000 unità. Pertanto un richiedente prioritario in un comune può essere identificato non solo come risiedente in un'unità immobiliare eventualmente identificata al momento della pubblicazione del presente Disciplinare e del relativo Avviso di gara, ma anche in un momento successivo. Ne consegue che, in base all'attuale stato di attuazione del piano strategico BUL nazionale, ai fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al sopracitato comma 4 della Delibera, è sufficiente che la lista d'obbligo che gli aggiudicatari sono tenuti a presentare includa almeno il 10% di tutti i comuni italiani sotto i 5.000 abitanti, come risultanti negli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT, anche quelli ove non siano state identificate unità immobiliari con richiedenti prioritari al momento della pubblicazione del presente Disciplinare e del relativo Avviso di gara. Il Ministero si riserva di rendere note non appena disponibili, anche in forma disgiunta, le unità immobiliari all'interno di tali comuni che non risulteranno coperte dal piano strategico BUL»;</p> <p>si chiede di confermare se le persone fisiche o giuridiche domiciliate in unità immobiliari per le quali non sono ancora attivi servizi di connettività a banda ultra-larga ma per le quali ai sensi di un bando di gara è già prevista l'attivazione di servizi di connettività a banda ultra larga in un arco di tempo determinato (ad esempio 6 o 12 mesi) sono da ritenersi "richiedenti prioritari" o meno.</p> <p>Si chiede inoltre di confermare che l'obbligo minimo imposto agli operatori assegnatari di diritti d'uso in banda 3600-3800 MHz riguarda l'impegno a fornire entro 6 mesi un servizio con le specifiche di cui al comma 2 per il 10% dei comuni italiani sotto i 5000 abitanti.</p>	<p>No, ma "ai fini dell'assolvimento degli obblighi di copertura di cui al comma 4 dell'art. 13 della Delibera 231/18/CONS è sufficiente che la lista d'obbligo che gli aggiudicatari sono tenuti a presentare includa almeno il 10% di tutti i comuni italiani sotto i 5000 abitanti anche quelli ove non siano state identificate unità immobiliari con richiedenti prioritari al momento del bando di gara ", considerando che "un richiedente prioritario in un comune può essere identificato non solo come risiedente in un'unità immobiliare eventualmente identificata al momento del bando di gara ma anche in un momento successivo, per cui presumibilmente in tutti i comuni sotto i 5000 abitanti possono essere presenti ex ante o ex post richiedenti prioritari come definiti al comma 3".</p> <p>Si si conferma.</p>
45	3.5.2	<p>Quesito n. 14 – punto 3.5.2, par. 5 del Disciplinare - Obblighi di copertura dei titolari dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3600-3800 MHz</p> <p>Premesso che, ai sensi del punto 3.5.2, par.5, del Disciplinare di Gara, «[...] L'aggiudicatario, non appena notificato delle pertinenti informazioni, può dichiarare il proprio interesse alla fornitura del servizio anche ai richiedenti, situati nei comuni della propria lista d'obbligo, afferenti a unità immobiliari oggetto dei bandi Infratel e che eventualmente siano rimasti scoperti. Il Ministero, eventualmente sentita Infratel fornisce le predette informazioni agli aggiudicatari non appena disponibili»;</p> <p>si chiede di chiarire e confermare che quanto riportato non costituisce né in modo implicito né esplicito alcun tipo di divieto ad offrire il servizio a qualsiasi unità immobiliare sia essa oggetto o meno dei bandi Infratel e sia essa coperta o rimasta scoperta.</p>	<p>Si conferma. Vedi risposta al quesito n. 44.</p>
		<p>Quesito n. 15 – punto 3.5.2, par. 8 del Disciplinare – Obblighi di copertura dei titolari dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3600-3800 MHz</p>	

46	3.5.2	<p>Si chiede di confermare che tra le eventuali limitazioni tecniche derivanti del modello di condivisione di cui al punto 8 del paragrafo 3.5.2 verranno incluse anche quelle derivanti dagli eventuali fenomeni interferenziali conseguenti allo sharing in banda delle frequenze dovute all'applicazione dell'obbligo di "use it or lease it".</p>	<p>Non si conferma. In quanto il modello di condivisione non prevede fenomeni interferenziali conseguenti allo sharing in banda delle frequenze dovute all'applicazione dell'obbligo di "use it or lease it", fermo restando quanto previsto al punto 6 del paragrafo 10.9.4 del Disciplinare.</p>
47	3.5.2	<p>Quesito n. 16 – punto 3.5.2, par. 9 del Disciplinare - Obblighi di copertura dei titolari dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3600-3800 MHz</p> <p>Premesso che, ai sensi del punto 3.5.2, par.9, del Disciplinare di Gara, «Tutti i comuni nazionali con un numero di abitanti inferiore a 5.000 che non sono inclusi nelle liste d'obbligo di tutti gli aggiudicatari costituiscono la lista libera. La lista libera può essere modificata in relazione agli aggiornamenti dei piani delle liste d'obbligo di cui al punto 12. Qualunque soggetto che risponda ai requisiti di cui al punto 10, a partire da 120 giorni dall'aggiudicazione, può dichiarare al Ministero la disponibilità a offrire il servizio di cui al punto 2 in un comune della lista libera, obbligatoriamente almeno ad eventuali richiedenti prioritari, come definiti al punto 3 inclusi eventuali richiedenti di quel comune che ricadono in unità immobiliari oggetto dei progetti BUL, eventualmente rimasti scoperti e che saranno noti successivamente alla pubblicazione del presente Disciplinare. Il soggetto specifica quale blocco di frequenze intende utilizzare nel caso vi sia più di un blocco non utilizzato. L'aggiudicatario del blocco di frequenze interessato, per quel comune, è tenuto a concedere in leasing le rispettive frequenze. Detto leasing è da intendersi riferito a tutto il comune, salvo diverso accordo fra le parti. Il soggetto che assume l'obbligo di copertura per quel comune con quel determinato blocco di frequenze, salvo diversi accordi tra le parti, è tenuto a corrispondere all'aggiudicatario un canone pari alla quota corrispondente proporzionata del prezzo aggiudicatario del blocco, rapportato alla popolazione del comune e alla durata residua, che dovrà essere fino alla scadenza dei diritti d'uso. Il soggetto che accede può presentare richieste cumulative. Tale soggetto può presentare richiesta di accesso ad un aggiudicatario anche per la fornitura dei servizi ai richiedenti di comuni presenti nella sua lista d'obbligo, situati in unità immobiliari oggetto dei progetti BUL, relativi ai bandi gestiti da Infratel, eventualmente rimasti scoperti e per i quali l'aggiudicatario non ha manifestato l'opzione di copertura di cui al punto 5. Per tale richiesta le condizioni di accesso sono negoziate tra le parti che devono agire in buona fede nell'interesse dell'utente. L'avvio dell'offerta dei servizi da parte dei soggetti che assumono l'obbligo di copertura deve avvenire, con le modalità di cui al punto 6, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto di leasing. Eventuali accordi di sharing sono lasciati alla negoziazione tra le parti. Il Ministero pubblica gli aggiornamenti della lista libera, l'elenco dei comuni coperti dai nuovi soggetti e il blocco di frequenze usato»;</p> <p>si chiede di chiarire l'interpretazione delle seguenti frasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Tutti i comuni nazionali con un numero di abitanti inferiore a 5.000 che non sono inclusi nelle liste d'obbligo di tutti gli aggiudicatari costituiscono la lista libera". <p>Si conferma che un comune X incluso nella lista d'obbligo di un operatore A aggiudicatario del lotto 80 MHz ma non in quella dell'operatore B aggiudicatario del lotto 80 MHz è da considerarsi incluso nella lista libera? In altre parole, la lista libera include solo i comuni per cui non esiste un soggetto sottoposto all'obbligo di cui al comma 2 che lo ha inserito nella propria lista d'obbligo oppure, viceversa, include tutti i comuni per cui esiste almeno un soggetto sottoposto all'obbligo di cui al comma 2 che non ha inserito tale comune nella propria lista d'obbligo?</p>	<p>Si, la lista libera include tutti i comuni per cui esiste almeno un soggetto sottoposto all'obbligo di cui al punto 2 del paragrafo 3.5.2 del Disciplinare che non ha inserito tale comune nella propria lista d'obbligo.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • “Tale soggetto può presentare richiesta di accesso ad un aggiudicatario anche per la fornitura dei servizi ai richiedenti di comuni presenti nella sua lista d’obbligo, situati in unità immobiliari oggetto dei progetti BUL, relativi ai bandi gestiti da Infratel, eventualmente rimasti scoperti e per i quali l’aggiudicatario non ha manifestato l’opzione di copertura di cui al punto 5”. <p>Nello specifico, si chiede di indicare se l’assegnatario abbia obblighi rispetto alla fornitura di questo tipo di accesso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si chiede conferma che, in caso di leasing conseguente alla clausola di use it lease it, e’ possibile, previo accordo con le parti, realizzare il leasing oltre che su una porzione di territorio anche limitatamente ad una porzione di spettro (es. 40 MHz sugli 80 MHz). 	<p>Si, come previsto dall’art. 13 comma 9 della Delibera 231/18/CONS.</p> <p>Si fermo restando il rispetto delle previsioni di cui paragrafo 3.5.2 del Disciplinare.</p>
48	3.5.2	<p>Quesito n. 17 – punto 3.5.2, par. 11 del Disciplinare - Obblighi di copertura dei titolari dei diritti d’uso delle frequenze in banda 3600-3800 MHz</p> <p>Considerato che, ai sensi del punto 3.5.2., par. 11, del Disciplinare di Gara “Il soggetto che accede alle frequenze ai sensi del punto 9 è tenuto a concordare con l’aggiudicatario i meccanismi di protezione e coesistenza reciproca, ivi inclusa la sincronizzazione delle reti, in maniera da ridurre ragionevolmente gli oneri complessivi, avuto riguardo anche agli utilizzatori della banda adiacente e della stessa banda nelle aree adiacenti. Gli aggiudicatari, e in maniera reciproca i soggetti che accedono alle frequenze ai sensi del punto 9, pongono in essere tutti gli accorgimenti per proteggere le installazioni reciproche e non limitano indebitamente nuove installazioni. In caso di discordanza circa la specifica modalità di sincronizzazione, questa è definita dall’aggiudicatario che ha l’onere di provare che una diversa modalità costituirebbe pregiudizio insanabile al corretto funzionamento della propria rete”;</p> <p>si chiede conferma che il soggetto cui sono concesse le frequenze in leasing deve sincronizzarsi con la rete dell’aggiudicatario utilizzando la medesima tecnologia 3GPP</p>	<p>La modalità di sincronizzazione viene definita dall’aggiudicatario. Le decisioni relative alle tecnologie verranno trattate in fase di tavolo tecnico, tenendo conto dei rilevanti standard.</p>
49	3.6	<p>Ai fini della verifica degli obblighi di copertura di cui al presente Disciplinare di gara, la riduzione oltre un limite operativo di soglia dei valori di potenza in trasmissione alla BTS derivante dai vincoli sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, dovuti alla coesistenza di altri operatori o sistemi radio, dovrebbe essere considerata come ragione tecnica ostativa al raggiungimento della copertura in una data area. Tali aree dovrebbero essere escluse ai fini della verifica degli obblighi di copertura.</p> <p>Quesito C3.Q15 – Verifica degli obblighi di copertura</p> <p>Si conferma che le aree in cui la riduzione oltre un limite operativo di soglia dei valori di potenza in trasmissione alla BTS derivante dai vincoli sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, dovuti alla coesistenza di altri operatori o sistemi radio, dovrebbe essere considerata come ragione tecnica ostativa al raggiungimento della copertura in una data area?</p> <p>Si conferma che tali aree siano escluse ai fini della verifica degli obblighi di copertura?</p>	<p>Le aree in cui la riduzione oltre un limite operativo di soglia dei valori di potenza in trasmissione alla BTS derivante dai vincoli sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, dovuti alla compresenza di altri operatori o sistemi radio, non sono escluse dalla verifica degli obblighi di copertura, in quanto è prevista la valutazione della copertura considerando i valori di potenza in trasmissione alla BTS al lordo di eventuali riduzioni derivanti da vincoli sui limiti di esposizione.</p>
50	3.6	<p>Quesito n. 18 – punto 3.6, par.12, del Disciplinare – Copertura di un comune</p> <p>Considerato che, ai sensi del punto 3.6, par. 12, del Disciplinare di Gara, «Ai fini del soddisfacimento degli obblighi di copertura per le frequenze a 700 MHz FDD di cui all’art 12, comma 4, e per le frequenze 3600-3800 MHz all’art 13 commi 5 e 9 della Delibera n. 231/18/CONS dell’Autorità, un comune si definisce “coperto” da un operatore se la popolazione residente nei pixel, di area non superiore a 1 km² e il cui punto rappresentativo rientra all’interno dei confini del territorio del comune, che risultano “coperti” dall’operatore in base alla definizione di cui al precedente punto 9 e non inferiore al 90% della popolazione residente nel comune per le frequenze a 700 MHz FDD»;</p>	

		<p>Si chiede di confermare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la definizione di copertura di comune con la banda 700MHz FDD sia relativa ai comuni sopra i 30.000 abitanti e ai capoluoghi di provincia, così come previsto al punto 3.5.1, par.1; • la definizione di copertura di un comune per le frequenze 3600-3800 MHz non sia pertinente in quanto la copertura è relativa ai soli richiedenti prioritari. 	<p>La definizione di copertura al punto 12 del paragrafo 3.6 del Disciplinare per la banda 700 MHz FDD fa riferimento all'art. 12, commi 1 e 4, della Delibera 231/18/CONS.</p> <p>Non si conferma fermo restando le valutazioni che potranno essere fatte nell'ambito del tavolo tecnico di cui al punto 14 del paragrafo 3.6 del Disciplinare.</p>
51	3.6	<p>Quesito n. 19 – punto 3.6, par.13, del Disciplinare – Copertura di infrastrutture/di località turistiche</p> <p>Premesso che Il punto 3.6 del Disciplinare di Gara contiene due paragrafi 13, uno relativo alla copertura di infrastrutture, uno relativo alla copertura di località turistiche ovvero;</p> <p>- 13. Copertura di infrastrutture</p> <p>Ai fini del soddisfacimento degli obblighi di copertura per le frequenze a 700 MHz FDD di cui all'art 12, commi 7 e 8, della Delibera n. 231/18/CONS dell'Autorità, si definisce “percentuale di principali direttrici nazionali di trasporto stradale, ferroviario e porti marittimi coperta” collettivamente da più operatori il rapporto tra l'estensione di principali direttrici nazionali di trasporto stradale, ferroviario e porti marittimi nei pixel, di area non superiore a 1 km2 e individuati partizionando il territorio nazionale, che risultano “coperti” dagli operatori in base alla definizione di cui al precedente punto 9, e le principali direttrici nazionali di trasporto stradale, ferroviario e porti marittimi collocate sull'intero territorio nazionale;</p> <p>- 13. Copertura di località turistiche</p> <p>Ai fini del soddisfacimento degli obblighi di copertura per le frequenze a 700 MHz di cui all'art 12, commi 11 e 12, della Delibera n. 231/18/CONS dell'Autorità, si definisce “percentuale di località turistiche coperta” da un operatore il rapporto tra l'estensione delle località turistiche nei pixel, di area non superiore a 1 km2 e individuati partizionando il territorio nazionale, che risultano “coperti” dall'operatore in base alla definizione di cui al precedente punto 9, e le principali località turistiche collocate sull'intero territorio nazionale;</p> <p>si chiede conferma che la definizione di tali coperture deve intendersi come il rapporto tra numero di pixel coperti ed il numero di pixel relativi all'obiettivo di copertura (copertura del territorio).</p> <p>Si chiede, infine, di conoscere la percentuale minima di copertura per le infrastrutture e per le località turistiche.</p>	<p>Si chiarisce che si tratta di un refuso e si stabilisce che al punto 13.a si fa riferimento alle infrastrutture e al punto 13.b si fa riferimento alle località turistiche.</p> <p>Si conferma che la definizione di tali coperture deve intendersi come il rapporto tra numero di pixel coperti ed il numero di pixel relativi all'obiettivo di copertura.</p> <p>Le decisioni relative alla percentuale minima saranno trattate all'interno del tavolo tecnico.</p>
52	4.1	<p>Quesito C4.Q1 – Requisiti di partecipazione (Paragrafo 4.1)</p> <p>Il bando sembra non escludere la possibilità che partecipi alla gara un Consorzio formato da 2 o più Operatori tlc Autorizzati. È corretta questa interpretazione?</p>	<p>L'interpretazione è corretta, fermi restando l'obbligo di costituirsi in società di capitali e il rispetto dei limiti di aggiudicazione.</p>
53	4.1	<p>Quesito C4.Q2 – Requisiti di partecipazione (Paragrafo 4.1)</p> <p>Si prega di chiarire se siano ammessi a presentare la domanda di partecipazione i concorrenti plurisoggettivi (es. raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi, etc.) in forma costituenda ovvero necessariamente in forma costituita.</p>	<p>Possono presentare domanda di partecipazione anche in forma costituenda fermo restando l'obbligo di costituirsi in società di capitali.</p>
		<p>Quesito C4.Q3 – Limiti di aggiudicazione e obblighi di copertura per consorzi/RTI)</p> <p>Nel caso di partecipanti alla gara di organismi nella forma di Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E), Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I.), consorzio o società consortile di cui all'art. 2602 del codice civile, con riferimento alle ipotesi di composizione riportate nella tabella seguente:</p> <p>Ipotesi di composizione Componente A del consorzio/RTI Caratteristiche degli altri Componenti del consorzio/RTI</p> <p>1 MNO Nessun MNO e Nessun MVNO</p>	

54	4.1	<p>2 MNO Presenza di 1 MNO (e nessun MVNO)</p> <p>3 MNO Presenza di 1 MVNO (e nessun MVNO)</p> <p>4 MNO Presenza di 1 MNO e 1 MVNO</p> <p>5 ! MNO Presenza di 1 operatore con frequenze solo sopra i 3,8 GHz.</p> <p>a. con riferimento al paragrafo 3.3. – Limiti di aggiudicazione, se ai fini della verifica dei limiti di aggiudicazione di ciascuna banda di frequenza, si debbano (i) sommare le dotazioni frequenziali pre-esistenti di tutti i componenti del consorzio/RTI, ovvero (ii) si debbano considerare le singole dotazioni frequenziali pre-esistenti di ciascun componente del consorzio/RTI, senza alcun cumulo tra le stesse;</p> <p>b. con riferimento al paragrafo 3.3. – Limiti di aggiudicazione, in caso di applicazione dell'ipotesi di cui alla precedente lett. a. punto (i) e qualora il consorzio/RTI risulti nel complesso superare il limite frequenziale di aggiudicazione previsto, se gli sia comunque garantita l'aggiudicazione pro quota entro i confini del relativo limite frequenziale; si prega di chiarire le modalità/impegni che il consorzio/RTI può adottare in tal caso;</p> <p>c. con riferimento al paragrafo 3.5. – Obblighi di copertura, se ai fini dell'adempimento degli obblighi di copertura per le diverse bande di frequenza, possono essere utilizzate le dotazioni frequenziali di tutti i soggetti partecipanti al consorzio/RTI.</p>	<p>Ai fini della verifica dei limiti di aggiudicazione di ciascuna banda di frequenza, si devono sommare le dotazioni frequenziali pre-esistenti di tutti i componenti MNO del consorzio/RTI.</p> <p>Ogni partecipante alla gara, singolo o consorzio/RTI, potrà presentare solamente offerte che non eccedono il limite frequenziale di aggiudicazione.</p> <p>Ai fini dell'adempimento degli obblighi di copertura per le diverse bande di frequenza, potranno essere utilizzate le dotazioni frequenziali della società di capitali costituita prima del rilascio dei diritti d'uso.</p>
55	4.1	<p>Quesito n. 20 – punto 4.1, par.1, del Disciplinare – Requisiti di Partecipazione</p> <p>Premesso che:</p> <p>- ai sensi della Delibera n. 231/18/CONS del 23 maggio 2018 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e del punto 4.1, par.1, del Disciplinare di gara, alla procedura sono ammessi anche consorzi tra imprenditori di cui all'art. 2602 c.c., purché si costituiscano in società di capitali successivamente all'aggiudicazione dei diritti d'uso;</p> <p>- ai sensi del punto 3.3 del Disciplinare di gara, ai fini della determinazione dei limiti di lotti in banda 3600-3800 MHz assegnabili devono essere computate anche le frequenze già assegnate in banda 3400-3600 MHz;</p> <p>si chiede, nell'ipotesi in cui facciano parte di un consorzio più gestori radiomobili già assegnatari di frequenze in banda 3400-3600 MHz, come debba intendersi tale limitazione con riferimento al consorzio quale soggetto unitario, ossia quale sia il criterio applicato da codesto Ministero al fine di verificare il rispetto, da parte del consorzio, dei cap fissati dalla Delibera n. 231/18/CONS e dal Disciplinare (es. media della dotazione frequenziale di ciascun partecipante nella bande sopra indicate, somma delle stesse, etc.).</p>	<p>Le limitazioni di cui al paragrafo 3.3 del Disciplinare verranno verificate in base alla somma delle bande di frequenza di cui i soggetti costituenti il consorzio abbiano la titolarità.</p>
		<p>Quesito n. 21 – punto 4.1, par. 2, lett. a) del Disciplinare - Requisiti di Partecipazione</p> <p>Premesso che:</p>	

56	4.1	<p>- tra i requisiti per la partecipazione alla procedura, ai sensi del punto 4.1, par. 2, lett. a) del Disciplinare di gara, è richiesto l'«essere dotata, al momento del rilascio dei diritti d'uso, di un capitale sociale interamente versato non inferiore, al netto delle perdite risultanti al bilancio approvato non oltre i tre mesi precedenti, ovvero da una situazione economico-patrimoniale sottoscritta dal legale rappresentante della società e confermata dal Presidente dell'Organo di Controllo Interno e, se diverso, dal Revisore Legale, al 10% del valore degli investimenti complessivi da effettuare ai fini dell'ottemperanza degli obblighi minimi di copertura comunicati contestualmente alla presentazione della documentazione richiesta dal Ministero ai fini del rilascio dei diritti d'uso»;</p> <p>- la documentazione relativa a tale requisito, ai sensi del paragrafo 10.2, lett. b), del Disciplinare di gara deve essere prodotta al Ministero entro 60 giorni dalla data di spedizione della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione;</p> <p>- il parametro di riferimento per la determinazione del capitale sociale minimo richiesto, dunque, è determinato solo successivamente all'aggiudicazione;</p> <p>- il punto 4.3, lett. a), del Bando di gara chiede che domanda di partecipazione, a pena di esclusione, sia corredata, tra le altre, dalla «dichiarazione del soggetto partecipante, relativa al possesso dei requisiti di cui al punto 4.1 del presente Disciplinare, lett. a), b) e c)»;</p> <p>- il medesimo 4.3, lett. a) del Bando di gara, successivamente, prevede che «le dichiarazioni di cui alle precedenti lett. a), b) e c) sono rilasciate nelle forme di cui agli art. 38, 46 e 47 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e devono essere sottoscritte dal rappresentante legale della società»;</p> <p>- la disciplina di gara, dunque, sembra richiedere l'autodichiarazione del possesso di un requisito che sarà determinabile nel suo ammontare solo in seguito all'aggiudicazione;</p> <p>si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se la richiesta del requisito in esame sia interpretabile quale condizione per il rilascio dei diritti d'uso aggiudicati e la dichiarazione richiesta debba essere nel senso di impegnarsi a dimostrare, a seguito dell'aggiudicazione, di possedere il requisito richiesto ovvero, in caso contrario, di aumentare il capitale sociale a tal fine; • a quale importo degli investimenti precedentemente comunicato si faccia riferimento nel prevedere che qualora questo «risulti inferiore rispetto a quello indicato nella presentazione del piano di copertura, la società deve provvedere entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione del piano di copertura, alla modifica del capitale sociale interamente versato». 	<p>Come indicato al punto 2 lettera a) del paragrafo 4.1 del Disciplinare il requisito del capitale sociale deve essere rispettato al momento del rilascio del provvedimento di attribuzione del diritto d'uso pertanto la dichiarazione di cui alla lettera a) del paragrafo 4.3 del Disciplinare con rispetto al possesso del requisito del capitale sociale deve intendersi come impegno da assolvere da parte del partecipante a seguito dell'aggiudicazione.</p> <p>Al piano degli investimenti da presentare entro il termine di 60 giorni indicato alla lettera b) del paragrafo 10.1. del Disciplinare che potrà essere aggiornato ad ogni termine di scadenza per la presentazione dei piani afferenti gli obblighi di copertura.</p>
57	4.2	<p>Quesito C4.Q5 – Domande di partecipazione (Paragrafo 4.2 let. b))</p> <p>Si prega di</p> <p>(a) confermare che non è necessario il possesso di autorizzazione nel settore delle comunicazioni per partecipare alla gara;</p> <p>(b) confermare che in caso di partecipazione di Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E), Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I.), consorzio o società consortile, tali titoli non debbano essere indicati, ovvero in subordine chiarire a quale dei soggetti raggruppati debbano fare riferimento.</p>	<p>Si conferma, fermo restando il rispetto di quanto previsto al paragrafo 10.4 del Disciplinare.</p> <p>Devono essere indicate le autorizzazioni generali nel settore delle comunicazioni elettroniche rilasciate in Italia di cui sia titolare ogni singolo soggetto del raggruppamento.</p>
		<p>Quesito n.1 Presentazione delle offerte iniziali a seguito dell'ammissione alla Procedura.</p>	

58	4.2	Si chiede di chiarire se il soggetto che abbia presentato domanda di partecipazione alla gara in base al paragrafo 4.2 del Disciplinare ed al quale sia stata successivamente comunicata l'ammissione alla Procedura in base al successivo paragrafo 4.9, (i) sia obbligato a presentare l'offerta iniziale secondo i termini e le modalità indicata al paragrafo 5.2, ovvero (ii) resti libero di non presentare alcuna offerta.	Si conferma che non c'è l'obbligo di presentare un'offerta iniziale fermo restando che nel caso non venga presentata almeno una offerta iniziale non potrà partecipare alla fase dei miglioramenti competitivi.
59	4.2	Quesito n. 3 Requisiti di ammissione. 3.2) Si chiede di chiarire se, con riferimento al requisito di cui al paragrafo 4.2 lett. a) del Disciplinare, l'indicazione per cui "l'atto costitutivo deve prevedere l'obbligo per i soci di versare contributi in denaro" debba essere intesa (i) come preclusione di partecipazione alla gara dei soggetti i cui atti costitutivi prevedano la possibilità di effettuare conferimenti diversi dal denaro, ovvero se significhi (ii) che, ai fini dell'ammissibilità alla Procedura, sia obbligatorio prevedere a livello statutario un obbligo dei soci di effettuare conferimenti in denaro nel caso in cui, durante il periodo di utilizzo dei diritti d'uso, il capitale sociale si riduca al di sotto della soglia del 10% del valore del piano di investimenti presentato in sede di gara, oppure ancora (iii) che il requisito si limiti a richiedere che il capitale sociale, nella misura richiesta, sia stato interamente versato.	Si chiarisce che si fa riferimento a quanto stabilito al punto 2 paragrafo 4.1 lett.a) del Disciplinare e si conferma l'interpretazione di cui al punto (i).
60	4.2	Quesito n. 3 Requisiti di ammissione. 3.3) Si chiede di chiarire se – nel caso in cui la risposta al quesito precedente n. 3.2) sia la (ii) – l'eventuale modifica statutaria che si dovesse rendere necessaria possa essere rimandata fino al momento del rilascio dei diritti d'uso, in coerenza con il momento temporale in cui la Procedura richiede al partecipante di dotarsi di un determinato capitale sociale minimo.	No, la risposta corretta è il punto (i) come riportato nel quesito precedente.
61	4.2	Quesito n. 3 Requisiti di ammissione. 3.4) Si chiede di chiarire se il requisito riferito alla misura minima di capitale sociale di cui al paragrafo 4.2 lett. a) del Disciplinare possa essere soddisfatto anche con riferimento (i) al patrimonio netto, ovvero (ii) alla somma del capitale sociale e delle riserve della società.	No, l'importo del capitale deve essere interamente versato.
62	4.2	Quesito n. 4: Si prega di confermare che: (i) per "carta legale" si intendono gli appositi fogli protocollo a righe al cui margine è riportata l'imposta di bollo, e (ii) per carta "resa legale" si intenda l'applicazione della relativa imposta di bollo su fogli di carta di uso comune in formato A4 (1 marca da bollo ogni 4 pagine).	Si conferma.
63	4.2	Quesito n. 5: Si prega di confermare che la circostanza di dover rendere la domanda di partecipazione "nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000" non comporta formalità diverse rispetto alle dichiarazioni di cui alle lett. a), b) e c) del par. 4.3 del Disciplinare, per le quali si fa un più specifico riferimento alle "forme di cui agli art. 38, 46 e 47 Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445".	Si conferma.
64	4.2	Quesito n. 6: Si prega di confermare che nella domanda di partecipazione non debbano essere specificati i singoli lotti e le specifiche bande di frequenza per i quali la società partecipante manifesta il proprio interesse e/o intende presentare offerta.	Si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 4.3 del Disciplinare.
65	4.2 – 10.2	Quesito n. 3 Requisiti di ammissione. 3.1) Si chiede di chiarire, a fronte del requisito riferito alla misura minima di capitale sociale di cui al paragrafo 4.2 lett a) del Disciplinare, espressamente richiesto al momento del rilascio dei diritti d'uso, in quale momento della procedura il partecipante debba risultare conforme con tale requisito, considerando che in base al successivo paragrafo 10.2 è richiesto di dimostrare l'avvenuto versamento dell'intero capitale sociale entro 60 giorni dalla data di spedizione della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.	Come indicato al punto 2 lettera a) del paragrafo 4.1 del Disciplinare il requisito del capitale sociale deve essere rispettato al momento del rilascio del provvedimento di attribuzione del diritto d'uso.

		Ai fini del quesito n. 3.1) si consideri il seguente esempio: è ammissibile alla Procedura e può risultare aggiudicatario il partecipante che alla data di presentazione della domanda di partecipazione, ovvero alla data di aggiudicazione dei diritti d'uso abbia un capitale sociale inferiore al minimo richiesto al paragrafo 4.2. lett a)?	Si, fermo restando che prima del rilascio del provvedimento di attribuzione del diritto d'uso il partecipante abbia rispettato il requisito sull'importo minimo del capitale sociale.
66	4.2 – 4.3	Quesito n.11: In merito ai paragrafi 4.2 (domanda di partecipazione) e 4.3 (Allegati alla domanda di partecipazione) del Disciplinare di Gara di cui al Bando di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 dell'11 luglio 2018, Quinta serie speciale – Contratti Pubblici, si chiede di chiarire se, fatta eccezione per la dichiarazione da rendersi dall'istituto di credito ai sensi della lettera e) del paragrafo 4.3, la domanda di partecipazione e gli allegati alla stessa domanda - inclusa la produzione documentale relativa alla eventuale richiesta del Ministero di idonea documentazione a comprova, integrazione o chiarimento ai sensi dell'ultimo capoverso del paragrafo 4.3-, nonché le dichiarazioni previste al paragrafo 5.2 (Offerte iniziali) e tutte le altre eventuali dichiarazioni e/o comunicazioni da produrre ai sensi e per gli effetti del Disciplinare di Gara possano essere sottoscritte da procuratore speciale munito di appositi poteri rilasciati dal rappresentante legale della società e quale debba essere il contenuto della procura speciale in caso di risposta positivi	Le dichiarazioni di cui al paragrafo 4.3 del Disciplinare, ad eccezione di quelle contemplate dalle lett a), b), c) ed. e), possono essere sottoscritte da un procuratore speciale munito di appositi poteri, purché la procura speciale contenga appositamente il potere di rilasciare dette dichiarazioni.
67	4.3	Quesito C4.Q4 – Requisiti di partecipazione (Paragrafo 4.3) Si prega di chiarire se il divieto ivi previsto di partecipazione sia in forma singola che plurisoggettiva si riferisce a un singolo lotto (sicché un soggetto partecipante alla gara come singolo per un lotto, può partecipare alla gara per l'aggiudicazione di altri lotti in forma plurisoggettiva) oppure a tutti i lotti in gara (sicché se un soggetto partecipa alla gara per un lotto come singolo, non può concorrere per alcun lotto in forma plurisoggettiva)	Si specifica che si fa riferimento al paragrafo 4.1.3 del Disciplinare e che i divieti di partecipazione sono riferiti alla gara nel suo complesso.
68	4.3	Quesito C4.Q6 – Dichiarazione del soggetto partecipante(Paragrafo 4.3 (a)) Si conferma che il riferimento corretto è al paragrafo 4.2 e non al paragrafo 4.13.3?	Il riferimento corretto è al punto 2 del paragrafo 4.1 del Disciplinare.
69	4.3	Quesito C4.Q7 – Dichiarazione sostitutiva (Paragrafo 4.3 (b)) Si chiede di chiarire quali soggetti debbano rendere la dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, tra quelli elencati all'articolo 80 comma 3 ed entro quali limiti le dichiarazioni possano riguardare anche soggetti fisici o giuridici che eventualmente controllano l'offerente e fino a quale limite nella eventuale catena di controllo.	E' necessario indicare tutte le informazioni che rendano compatibile la partecipazione, ivi compreso il controllo indiretto, anche congiunto, anche nella forma dell'influenza dominante; è, quindi, necessario indicare, per una completa verifica dell'insussistenza delle cause preclusive alla partecipazione, tutta la catena di controllo. Qualora il soggetto controllante sia una società quotata in borsa, la dichiarazione relativa ai soggetti controllanti si debba riferire fino a detta società quotata in borsa e non invece anche oltre, fino ai titolari di azioni in quest'ultima società quotata in borsa.
70	4.3	Quesito C4.Q8 – Dichiarazione rilasciata da un istituto di credito La banca che predispone la dichiarazione di cui al punto e) paragrafo 4.3 deve necessariamente essere una delle banche garanti di cui al paragrafo 5.2.4 d)?	No.
		Quesito n. 22 – punto 4.3, lett. a) del Disciplinare – Allegati alla domanda di partecipazione Premesso che, ai sensi del punto 4.3, lett. a), del Disciplinare di Gara, «La domanda di partecipazione deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione, idonea a comprovare i requisiti minimi di partecipazione:	

71	4.3	<p>a) dichiarazione del soggetto partecipante, relativa al possesso dei requisiti di cui al primo comma del paragrafo 4.13.3 del presente Disciplinare, lett. a), b) e c), e sulla ripartizione del capitale sociale. In caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società di capitali tale dichiarazione dovrà riferirsi alla ripartizione del capitale sociale successiva alla costituzione»;</p> <p>si chiede di correggere il riferimento al paragrafo 4.13.3 in quanto tale paragrafo non è incluso nel Disciplinare, chiarendo contestualmente se il paragrafo di riferimento sia il 4.1.</p>	Il riferimento corretto è al punto 2 del paragrafo 4.1 del Disciplinare.
72	4.3	Quesito n. 4: Si chiede di specificare alla sezione “4.3 – Allegati alla domanda di partecipazione” il corretto riferimento da utilizzare in alternativa al paragrafo 4.13.3, che non risulta essere presente nel testo del documento.	Il riferimento corretto è al punto 2 del paragrafo 4.1 del Disciplinare.
73	4.3, a	Quesito n. 7: Si prega di confermare che il riferimento al “primo comma del paragrafo 4.13.3, lett. a), b) e c)” sia un refuso e che il riferimento corretto sia al “secondo comma del paragrafo 4.1, lett. a), b) e c)”.	Si conferma.
74	4.3, a	Quesito n. 8: Si prega di confermare che, con riferimento alla ripartizione del capitale sociale, tale obbligo dichiarativo debba riguardare solo il capitale sociale della società che partecipa alla gara, e non anche il capitale sociale di tutte le società della catena di controllo della società che partecipa alla gara.	Si conferma.
75	4.3, a	Quesito n. 9: Si prega di confermare che, ai fini della dichiarazione sul possesso del requisito di cui all’art. 4.1, comma 2, lett. b), del Disciplinare, non è necessario riportare il contenuto dell’oggetto sociale della società partecipante	Si conferma.
76	4.3, b	<p>Quesito n. 10: Si prega di confermare:</p> <p>(i) che sia sufficiente che tale dichiarazione sia sottoscritta dal solo legale rappresentante della società partecipante, con l’espressa specificazione che la dichiarazione è resa anche in riferimento a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 senza elencarli nominativamente, e</p> <p>(ii) che tale dichiarazione possa limitarsi ad attestare che la società partecipante “non si trova in alcuna delle situazioni di cui all’ art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 lett. b), c), d), f), f-bis), f-ter), g) ed l) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”, senza ulteriori specificazioni, senza riportare espressamente il contenuto testuale delle singole disposizioni sopra richiamate e senza fare riferimento alle altre cause di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016 ma non richiamate dal paragrafo 4.3, b) del Disciplinare.</p>	<p>Tutti i soggetti devono essere nominativamente individuati.</p> <p>Si conferma.</p>
77	4.3, c	Quesito n. 11: Si prega di confermare che tale dichiarazione debba essere resa con riferimento solamente alle società incluse nella catena di controllo della società partecipante (ossia le società che, direttamente o indirettamente, controllano la società partecipante, ai sensi di quanto indicato dal par. 4.1.5 del Disciplinare), senza dovere indicare tutte le società controllate, direttamente o indirettamente, dalla società al vertice della catena di controllo.	E' necessario indicare tutte le informazioni che rendano compatibile la partecipazione, ivi compreso il controllo indiretto, anche congiunto, anche nella forma dell’influenza dominante; è, quindi, necessario indicare, per una completa verifica dell’insussistenza delle cause preclusive alla partecipazione, tutta la catena di controllo. Qualora il soggetto controllante sia una società quotata in borsa, la dichiarazione relativa ai soggetti controllanti si debba riferire fino a detta società quotata in borsa e non invece anche oltre, fino ai titolari di azioni in quest’ultima società quotata in borsa.
78	4.3, d	Quesito n. 12: Si richiede di indicare se la fornitura del servizio di roaming nazionale costituisce un obbligo anche per un operatore che ha una dotazione marginale di frequenze 700, 800 e 900 MHz (ad esempio, di ampiezza pari a 5 MHz, di quattro volte inferiore alla dotazione degli altri operatori di rete mobile).	Come stabilito all’art. 14 della Delibera n. 231/18/CONS qualunque gestore radiomobile aggiudicatario di diritti d'uso do frequenze a 700 MHz FDD deve fornire a favore di un nuovo entrante il servizio di roaming.

79	4.3, e	<p>Quesito n. 13: La lett. e) del par. 4.3 del Disciplinare richiede di allegare alla domanda di partecipazione una “dichiarazione rilasciata da un istituto di credito, anche in qualità di capofila di un gruppo, attestante l’affidabilità finanziaria del partecipante, nonché la sua serietà professionale [...]”. Dal momento che tale previsione non fa riferimento a requisiti di compatibilità con il Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993), si richiede di confermare che la suddetta dichiarazione di cui al par. 4.3, lett. e) possa essere rilasciata anche da una banca che, sebbene non direttamente autorizzata in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, sia la “capofila di un gruppo” che includa anche istituti bancari autorizzati in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993.</p>	La fideiussione può essere rilasciata unicamente da istituti iscritti all'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
80	4.3, j	<p>Quesito n. 14: Si prega di confermare che in tale dichiarazione non debbano essere specificati i singoli lotti non riservati per i quali la società partecipante intende presentare offerta.</p>	Si conferma.
81	4.6	<p>Quesito n. 23 – punto 4.6 del Disciplinare – Relazione Tecnica</p> <p>Premesso che, ai sensi del punto 4.6 del Disciplinare di Gara, «La relazione tecnica di cui al paragrafo 4.3, lett. f), del Disciplinare di gara deve essere redatta in base ai seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dovrà indicare i servizi che si intendono fornire; - dovrà indicare la tecnologia che sarà utilizzata per la realizzazione del servizio; - dovrà descrivere in dettaglio le specifiche tecniche della configurazione che si intende adottare e dimostrarne la compatibilità con il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze»; <p>si chiede di confermare il tipo di dettaglio atteso per le specifiche tecniche e la configurazione che si intende adottare da includere nella relazione tecnica alla luce del fatto che alcune delle tecnologie e dei servizi 5G sono ancora in fase di standardizzazione e definizione.</p>	Si conferma che le informazioni dovranno essere fornite compatibilmente con l'attuale grado di standardizzazione delle tecnologie e dei servizi 5G.
82	4.6	<p>Quesito n. 7 Relazione tecnica</p> <p>Si chiede di chiarire se il riferimento al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al paragrafo 4.6 del Disciplinare debba essere inteso all’attuale Piano di cui al DM 27 maggio 2015, ovvero al documento attualmente in fase di consultazione.</p>	Si chiarisce che si fa riferimento al PNRF attualmente in vigore.
83	4.6	<p>Quesito n. 15: Si richiede se, ai fini della relazione prevista dal par. 4.3, lett. f), sia sufficiente indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per quanto riguarda i servizi che si intende fornire, a titolo esemplificativo, servizi di telefonia mobile voce, SMS/MMS e dati, Massive IoT services (Massive communication machine type - mMTC), Critical Communications (Ultra-reliable-low latency communications - URLLC) e Enhanced Mobile Broadband (eMBB). - per quanto riguarda la tecnologia che sarà utilizzata per la realizzazione del servizi, a titolo esemplificativo, 4G/4G+/5G; - per quanto riguarda le specifiche tecniche della configurazione e la sua compatibilità con il Piano di ripartizione delle frequenze, fare riferimento al rispetto e al contenuto di specifiche tecniche approvate da autorità competenti, senza la necessità di fornire una separata descrizione delle configurazioni richiamate da tali specifiche tecniche. 	Le informazioni dovranno essere in linea con l'attuale grado di standardizzazione delle tecnologie e dei servizi 5G.
84	4.8-4.9	<p>Quesito C4.Q9 – Soccorso istruttorio (Paragrafi 4.8 e 4.9)</p> <p>Si chiede di confermare che trova applicazione l’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 per quanto riguarda lo strumento del soccorso istruttorio per sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda.</p>	Si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 4.8 del Disciplinare di gara.
85	4.10	<p>Quesito n. 16: Si richiede se l’elenco dei soggetti ammessi alla procedura di assegnazione sarà pubblicato sul sito internet www.mise.gov.it fornendo specifica indicazione dei soggetti che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura per il lotto riservato in banda 700 MHz.</p>	Si

86	5.1.2	<p>Quesito n. 24 – punto 5.1.2 del Disciplinare – Importi minimi</p> <p>Premesso che, ai sensi del punto 5.1.2 del Disciplinare di Gara, «Gli importi minimi indicati in Tabella 1 per i lotti nella banda 3600- 3800 MHz tengono conto della decurtazione dovuta all'esclusione della popolazione delle zone stabili di restrizione geografica per le utilizzazioni primarie esistenti del servizio fisso (FSS e FS) e di quelle in ambito Difesa-Pubblica sicurezza. Per la porzione di banda 3700-3800 MHz all'atto della aggiudicazione al relativo importo verrà applicato uno sconto proporzionale alla popolazione relativa alle zone interessate dalla sperimentazione 5G e per il periodo in cui la predetta restrizione è in vigore per le pertinenti frequenze. La suddetta sperimentazione 5G, anche sulla base del considerato 156 della Delibera 231/18/CONS e secondo le modalità previste nell'avviso pubblico del 16 marzo 2017, avrà termine il 30 giugno 2020. Al riguardo sarà assunto specifico provvedimento dalla Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica radiodiffusione e postali. A seguito dell'aggiudicazione dei diritti d'uso in bando 3700-3800 MHz nell'ambito del tavolo tecnico di cui al paragrafo 3.6, previa consultazione dei soggetti sperimentatori non aggiudicatari e degli aggiudicatari, il Ministero deciderà la possibilità di modificare le condizioni di esercizio ed il suddetto termine»;</p> <p>si chiede di confermare se gli eventuali sconti da applicarsi per la porzione di Banda 3700-3800 saranno applicati anche nel caso della revisione delle condizioni della sperimentazione 5G.</p>	<p>Come indicato al paragrafo 5.1.2 del Disciplinare lo sconto in misura proporzionale alla popolazione relativa alle zone interessate dalla sperimentazione 5G è applicato per il periodo in cui la predetta restrizione è in vigore per le pertinenti frequenze.</p>
87	5.1.3	<p>Quesito n.12: Se sia possibile consegnare due garanzie bancarie per il totale della somma da garantire (anche da due diversi istituti)</p>	<p>L'eccezione di presentare due garanzie per la costituzione dell'unico deposito cauzionale è ammessa unicamente per i partecipanti alla procedura per il blocco riservato .</p>
88	5.1.3	<p>Quesito n.13: Se sia possibile consegnare una garanzia bancaria ed effettuare un deposito cauzionale fino a concorrenza del totale da garantire</p>	<p>L'eccezione di presentare due garanzie per la costituzione dell'unico deposito cauzionale è ammessa unicamente per i partecipanti alla procedura per il blocco riservato.</p>
89	5.1.3	<p>Quesito n. 17: Si prega di confermare che – anche al fine di evitare disparità di trattamento - il deposito cauzionale previsto dalla lett. c) del par. 5.1.3 del Disciplinare possa essere costituito secondo le stesse modalità previste al par. 5.2.4 e, in particolare, anche attraverso una fideiussione costituita sulla base del modello di cui all'Allegato A del Disciplinare.</p> <p>Nel caso in cui sia ammessa anche una fideiussione, si evidenzia che il termine di due giorni lavorativi successivi alla data della seduta pubblica o della chiusura dei relativi miglioramenti competitivi non sia in alcun modo congruo per presentare una tale fideiussione, in considerazione delle tempistiche tecniche di cui un istituto di credito ha necessità, soprattutto in presenza di importi particolarmente elevati. Si chiede perciò conferma del fatto che il suddetto termine di due giorni lavorativi non sia applicabile qualora sia presentata una fideiussione ai sensi della lett. c) del par. 5.1.3. del Disciplinare</p>	<p>Si conferma.</p> <p>Si conferma il termine di due giorni lavorativi.</p>
90	5.1.4	<p>Tabella 2 di pag. 32 – Deposito cauzionale</p> <p>Quesito C5.Q1 – Interpretazione dei range relativi agli importi del deposito cauzionale</p> <p>Con riferimento alla Tabella 2 di pag. 32, si conferma che per ciascun range di importo del deposito cauzionale relativo a ciascuna ipotesi di partecipazione riportata in Tabella 2 (A, B, C, D, E, F, G) sia sufficiente prestare l'importo minimo del deposito cauzionale indicato in colonna 2 per essere ammessi a partecipare alla gara per i corrispondenti lotti indicati in colonna 3?.</p>	<p>Si conferma.</p>
91	5.1.4	<p>Quesito C5.Q2 – Importo deposito cauzionale</p> <p>Si conferma che, in relazione alla Tabella 2 di pag. 32, a titolo di esempio, costituendo un deposito cauzionale di Euro 158.696.043,00 sia possibile partecipare per i lotti riportati per le ipotesi di partecipazione E, D, C, B ed A?</p>	<p>Si conferma.</p>

92	5.1.4	<p>Quesito C5.Q3 – Importo deposito cauzionale</p> <p>Si conferma che, in relazione alla Tabella 2 di pag. 32, a titolo di esempio, per partecipare all’ipotesi D è corretto costituire un deposito cauzionale di soli Euro 158.374.470,00?</p>	Si conferma.
93	5.1.4	<p>Quesito C5.Q4 – Importo deposito cauzionale</p> <p>Si prega di:</p> <p>a) chiarire come debba essere calcolato l’importo esatto del deposito cauzionale da versare, ricorrendo anche a degli esempi;</p> <p>b) confermare che l’importo minimo del deposito cauzionale debba essere pari all’importo più elevato tra i valori di base d’asta per lotto nelle bande di frequenza per cui si intende partecipare (es. in caso si intenda partecipare per il solo lotto 26G, il deposito cauzionale deve essere pari ad almeno Euro 32.586.535,00 ma è ammissibile anche qualsiasi importo superiore a tale cifra e inferiore a Euro 39.674.011,00);</p> <p>c) specificare in quali circostanze sia necessario presentare un deposito cauzionale di importo maggiore rispetto al livello minimo di deposito cauzionale indicato nell’apposita tabella e comunque ricompreso entro il livello massimo (es. in caso di partecipazione per il lotto 26G, precisare in quali casi il deposito cauzionale deve essere maggiore di Euro 32.586.535,00, pur mantenendosi inferiore a Euro 39.674.011,00);</p> <p>d) confermare che in caso di inesatto versamento del deposito cauzionale, trova applicazione l’istituto del soccorso istruttorio, come nelle procedure per l’aggiudicazione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sicché verrà richiesta l’integrazione del deposito senza procedere all’automatica esclusione del partecipante dalla gara.</p>	<p>L’importo del deposito cauzionale può essere un qualsiasi importo compreso nel range di valori indicato nella seconda colonna della Tabella 2, per poter formulare offerte nelle graduatorie indicate nella terza colonna della riga della Tabella.</p> <p>Si conferma l’interpretazione.</p> <p>Tutti gli importi del deposito cauzionale non inferiori all’importo minimo e inferiori all’importo massimo, come riportati nella Tabella 2 a pagina 32 del Disciplinare di gara, sono equivalenti ai fini della partecipazione alla procedura di gara.</p> <p>No.</p>
94	5.1.4	<p>Quesito n. 18: Si prega di confermare che, nell’ultimo capoverso del par. 5.1.4 (“Nella fase della presentazione delle offerte iniziali, di cui al successivo paragrafo 5.2, e nella fase dei miglioramenti competitivi, di cui al successivo capitolo 7, ciascun partecipante può formulare offerte di diverse tipologie, anche contemporaneamente, limitatamente alle bande di frequenza consentite dall’importo del deposito cauzionale presentato assieme alla domanda di partecipazione”), la dicitura “assieme alla domanda di partecipazione” costituisca un refuso e debba intendersi come “assieme all’offerta iniziale”, considerato che: (i) nel par. 4.3 del Disciplinare di Gara il deposito cauzionale non è indicato tra gli allegati alla domanda di partecipazione; e (ii) nel par. 5.2.4 è previsto che il deposito cauzionale sia contenuto nel plico contenente la documentazione allegata all’offerta</p>	Si conferma che nell’ultimo capoverso del par. 5.1.4 del Disciplinare (“Nella fase della presentazione delle offerte iniziali, di cui al successivo paragrafo 5.2, e nella fase dei miglioramenti competitivi, di cui al successivo capitolo 7, ciascun partecipante può formulare offerte di diverse tipologie, anche contemporaneamente, limitatamente alle bande di frequenza consentite dall’importo del deposito cauzionale presentato assieme alla domanda di partecipazione”), la dicitura “assieme alla domanda di partecipazione” costituisca un refuso e debba intendersi come “assieme all’offerta iniziale”.
95	5.1.4	<p>Quesito n. 25 – punto 5.1.4 del Disciplinare – Tipologie di offerte ammissibili</p> <p>Considerato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il punto 5.1.4 del Disciplinare stabilisce che ciascun partecipante può formulare offerte «limitatamente alle bande di frequenza consentite dall’importo del deposito cauzionale presentato assieme alla domanda di partecipazione»; e che - ai sensi del punto 5.2.4, lett. d), del medesimo Disciplinare, il suddetto deposito deve essere presentato insieme all’offerta iniziale; <p>l’interpretazione della scrivente è nel senso di considerarlo quale allegato dell’offerta iniziale anche in ragione della funzione giuridica del medesimo deposito, ma se ne chiede conferma.</p>	Il deposito cauzionale va inserito nel plico contenente la documentazione richiesta ai sensi del paragrafo 5.2.4 (vedi paragrafo 5.2.3) del Disciplinare.

		Si chiede, inoltre, se tale deposito dovrà essere adeguato ai rilanci che avverranno nella fase di miglioramenti competitivi o meno.	L'adeguamento del deposito cauzionale è previsto solo nel caso della procedura per il lotto riservato, come previsto al paragrafo 5.1.3 lettera c) del Disciplinare.
96	5.1.5	Quesito C5.Q5 – Offerte in lista d'attesa Si chiede di chiarire quali siano le offerte in lista di attesa e come devono essere considerate ai fini della procedura di gara considerando che nel paragrafo 7.5 non vengono esplicitate.	Si chiarisce che si tratta di un refuso. Non è da considerarsi la dicitura "o liste di attesa".
97	5.2.3	Quesito n. 26 – punto 5.2.3 del Disciplinare – Plico contenente le offerte Si chiede di confermare se l'importo del deposito cauzionale versato dai partecipanti verrà reso noto. In caso affermativo, se sarà reso noto soltanto ai partecipanti o anche a soggetti terzi rispetto alla procedura.	L'importo del deposito cauzionale non verrà reso noto.
98	5.2.4	Quesito C5.Q6 – Numerosità Enti garanti per soggetto partecipante Si chiede di confermare che la garanzia possa essere resa da un pool di garanti che concorrono pro quota al totale dell'importo garantito richiesto per la gara.	Non si conferma. L'eccezione di presentare due garanzie per la costituzione dell'unico deposito cauzionale è ammessa unicamente per i partecipanti alla procedura per il blocco riservato.
99	5.2.4	Quesito C5.Q7 – Natura promiscua dei garanti È possibile che l'importo da garantire per partecipare alla gara sia garantito in parte tramite garanzie bancarie e in parte da fidejussioni assicurative?	Non si conferma. L'eccezione di presentare due garanzie per la costituzione dell'unico deposito cauzionale è ammessa unicamente per i partecipanti alla procedura per il blocco riservato.
100	5.2.4	Quesito n. 27 – punto 5.2.4, lett. d), del Disciplinare – Documentazione allegata all'offerta e deposito cauzionale Premesso che, ai sensi del punto 5.2.4, lett. d), del Disciplinare di Gara, il soggetto partecipante deve depositare a favore del Ministero un deposito cauzionale «a garanzia dell'offerta e della corretta partecipazione alla procedura per l'assegnazione delle frequenze»; si chiede di chiarire: • se tale deposito cauzionale verrà remunerato e, qualora la risposta fosse affermativa, quale sarebbe il tasso di interesse applicato; • se, nel caso in cui un partecipante versasse il deposito, sarebbe possibile in un secondo momento consegnare la fidejussione richiedendone la restituzione. Infine, si chiede di indicare le coordinate bancarie sulle quali dovrà essere effettuato il deposito, a meno che non possa essere effettuato presso un Istituto di credito di fiducia di ciascun partecipante. In tale ultimo caso, si chiede di poterne avere conferma.	No. Non è possibile la sostituzione della garanzia fino all'assolvimento degli adempimenti cui al paragrafo 10.1 del Disciplinare. Il deposito può essere costituito in una delle forme indicate alla lettera d) del paragrafo 5.2.4 del Disciplinare.
101	5.2.4	Quesito n. 19: Il capoverso successivo alla lett. d) del par. 5.2.4 prevede che "In alternativa a tale deposito cauzionale potrà essere costituita cauzione in una delle forme previste dalla legge 10 giugno 1982, n. 348. In tali casi la fideiussione ovvero la polizza assicurativa, dovranno essere redatte in bollo, e le firme dei rappresentanti del rilasciante la fideiussione ovvero la polizza assicurativa dovranno essere a firma autentica. La fideiussione e la polizza assicurativa devono essere rilasciate da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle legge che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385". Da tale formulazione si può dedurre che (i) per gli istituti bancari o assicurativi, non è richiesta la titolarità di autorizzazioni previste dal Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), che invece sono espressamente richieste per gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 D.lgs. 385/1993 e, quindi, anche un istituto bancario o assicurativo estero può validamente rilasciare la fideiussione, fermo restando il rispetto dei "requisiti di solvibilità previsti dalle legge". Si richiede di confermare la correttezza di tale interpretazione.	Vedi risposta al quesito n. 79

102	5.2.4	<p>Quesito n. 20: Si prega di confermare che, con riferimento ad una società ammessa alla procedura di assegnazione sia dei diritti d'uso sui blocchi di frequenze non riservati, sia sui diritti d'uso del blocco di frequenze 700 MHz riservato, anche tenendo in considerazione quanto previsto al par. 5.1.3., lett. a) e b), il valore del deposito cauzionale (o della fideiussione) debba essere complessivamente non inferiore a Euro 676.472.792 (riga G della tabella di cui al par. 5.1.4) e sia riferito alla partecipazione alle procedure per l'assegnazione sia dei diritti d'uso sui blocchi di frequenze non riservati, sia sui diritti d'uso del blocco di frequenze 700 MHz riservato.</p>	Si conferma.
103	5.2.4 (pto d) e paragrafi, 9.1, 10.5, Allegato A	<p>Quesito C5.Q8 – Durata della Garanzia</p> <p>La garanzia ha una durata minima di 6 mesi (fino al rilascio dei diritti d'uso, 90 giorni dopo la Comunicazione agli aggiudicatari): è possibile stimare una durata massima della garanzia (es un anno)?</p> <p>Quali regole varranno nel caso in cui, per fatto non imputabile al soggetto che partecipa alla procedura (essendo da escludere che sia ad esso imputabile l'instaurazione di un contenzioso, giacché esso corrisponderebbe all'esercizio di un diritto costituzionale fondamentale), sia richiesta un'estensione della garanzia non essendo stato in grado il Ministero di assegnare i diritti d'uso entro i termini del Disciplinare?</p>	<p>Si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 5.2.4 del Disciplinare.</p> <p>Si rinvia a quanto previsto da paragrafo 10 del Disciplinare.</p>
104	5.2.4 (pto d) e paragrafi, 9.1, 10.5, Allegato A	<p>Quesito C5.Q9 – Testo della garanzia : durata</p> <p>Se non fosse possibile definire una scadenza massima prefissata è possibile inserire nel testo della garanzia (Allegato A) la dicitura fino a XXX "tacitamente rinnovabile di anno in anno/di semestre in semestre"?</p> <p>Si chiede inoltre di chiarire come verranno contabilizzati gli eventuali costi aggiuntivi e in particolare se gli stessi possano essere compensati con parte del canone della prima annualità.</p>	<p>Per quanto concerne la garanzia di cui al paragrafo 10.1 lettera a) del Disciplinare la stessa dovrà aver durata fino al 31 dicembre 2022 e dovrà essere prodotta conformemente al modello che sarà fornito successivamente all'aggiudicazione.</p> <p>Non è previsto alcun tipo di compensazione.</p>
105	5.2.5	<p>Quesito C5.Q10 – limiti all'offerta iniziale</p> <p>Si chiede conferma che non esistono limiti all'importo dell'offerta iniziale che i concorrenti possono sottoporre.</p>	Si conferma l'interpretazione.
106	5.2.5	<p>Quesito C5.Q11 – Diritto a ritirare le offerte</p> <p>Si chiede conferma se i partecipanti al lotto riservato possono ritirare le loro offerte iniziali per tutti i lotti non riservati delle diverse frequenze e non solo della frequenza 700 MHz dove possono concorrere sia per il lotto riservato che per i non riservati</p>	Si conferma l'interpretazione, unicamente prima dell'avvio della fase dei miglioramenti competitivi per i blocchi non riservati.
107	5.2.5	<p>Quesito n. 28 – punto 5.2.5 del Disciplinare – Offerte economiche iniziali</p> <p>Considerato che ciascuna offerta dovrà essere «di importo almeno pari all'importo minimo riportato nella Tabella 1 di cui al paragrafo 5.1.2 per la tipologia di lotto a cui si riferisce»,</p> <p>si chiede se tale offerta, qualora superiore al suddetto importo minimo, debba rispettare vincoli di arrotondamento.</p>	No.
108	5.2.6	<p>Quesito n.14: Si può considerare il paragrafo dopo la lettera c) come un ulteriore punto dell'elenco (il punto d))?</p>	Si, il paragrafo dopo la lettera c) deve essere considerato come un ulteriore punto dell'elenco - punto d).
		<p>Quesito n. 29 – punto 5.4 del Disciplinare – Apertura dei plichi contenenti le offerte iniziali</p> <p>Considerato che al punto 5.4 è indicato che "L'apertura dei plichi contenenti l'offerta iniziale avverrà in seduta pubblica, nel luogo, data ed ora che saranno indicati dal Ministero nella comunicazione di cui al paragrafo 4.9. A detta seduta potranno partecipare i rappresentanti delle imprese ammesse alla procedura di assegnazione (non più di uno per impresa partecipante);</p>	

109	5.4	<p>si chiede di indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'importo delle offerte iniziali sarà reso noto solamente ai rappresentanti dei partecipanti o anche a soggetti terzi rispetto alla procedura; • se l'importo delle offerte iniziali per un determinato lotto può eccedere l'importo minimo previsto per tale lotto di una percentuale maggiore del 50%; • se gli offerenti sono liberi di scegliere l'importo delle offerte iniziali nell'intervallo di misura tra i prezzi di riserva ed un aumento del 50% di tali prezzi. 	<p>Si rinvia a quanto previsto paragrafi 5.3 , 5.4 ed 8.1.1 del Disciplinare.</p> <p>Si.</p> <p>Si, gli offerenti possono scegliere l'importo delle offerte iniziali liberamente, purchè tale importo non sia inferiore all'importo di base d'asta.</p>												
110	5.4	<p>Quesito n.15: E' possibile che il rappresentante che partecipi all'apertura delle offerte iniziali sia come nelle passate gare diverso come dai rappresentanti che parteciperanno alla gara (fase dei miglioramenti competitivi).</p> <p>Ovviamente tutti muniti delle apposite procure, specializzate per le differenti attività da seguire.</p>	<p>Si conferma.</p>												
111	5.4.1	<p>Quesito n.2 Cauzione.</p> <p>2.1) Si chiede di chiarire se, alla luce della tabella n.2 di cui al paragrafo 5.1.4. del Disciplinare, sia ammissibile per i partecipanti presentare un deposito cauzionale di cui al successivo paragrafo 5.1.3. lett. a) di valore pari ai seguenti casi esemplificativi:</p> <table border="1" data-bbox="454 564 1048 695"> <thead> <tr> <th>Caso</th> <th>Lotti relativi all'offerta iniziale</th> <th>Importo cauzione ammissibile</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>3700_C1 + 3700_C3</td> <td>≥ € 158.374.470,00</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>3700_C1</td> <td>≥ € 158.374.470,00</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>3700_C3 + 3700_C4</td> <td>≥ € 39.674.011,00</td> </tr> </tbody> </table>	Caso	Lotti relativi all'offerta iniziale	Importo cauzione ammissibile	A	3700_C1 + 3700_C3	≥ € 158.374.470,00	B	3700_C1	≥ € 158.374.470,00	C	3700_C3 + 3700_C4	≥ € 39.674.011,00	<p>Si conferma.</p>
Caso	Lotti relativi all'offerta iniziale	Importo cauzione ammissibile													
A	3700_C1 + 3700_C3	≥ € 158.374.470,00													
B	3700_C1	≥ € 158.374.470,00													
C	3700_C3 + 3700_C4	≥ € 39.674.011,00													
112	5.4.1	<p>Quesito n.2 Cauzione.</p> <p>2.2) Si chiede di chiarire se l'indicazione prevista al paragrafo 5.1.4 del Disciplinare, secondo cui "nella fase dei miglioramenti competitivi, di cui al successivo capitolo 7, ciascun partecipante può formulare offerte di diverse tipologie, anche contemporaneamente, limitatamente alle bande di frequenza consentite dall'importo del deposito cauzionale presentato assieme alla domanda di partecipazione", e l'indicazione prevista al successivo paragrafo 7.4, secondo cui "Ogni partecipante può presentare, in ogni tornata, offerte nelle graduatorie compatibili con il suo deposito cauzionale [...]" debbano essere intese nel senso che, (i) durante la fase dei miglioramenti competitivi, non sia possibile effettuare offerte di importo superiore al valore della cauzione prestata in sede di presentazione dell'offerta iniziale, ovvero se debbano essere intese nel senso che, (ii) in tale fase, sia possibile effettuare offerte esclusivamente per i lotti in relazione ai quali il partecipante abbia potuto presentare offerte iniziali in virtù dell'importo della cauzione prestata, tuttavia con la possibilità di effettuare offerte su tali lotti di valore anche superiore a quello della cauzione prestata.</p> <p>Ai fini del quesito n. 2.2) si considerino i seguenti esempi:</p> <p>a) al soggetto partecipante alla Procedura secondo la situazione indicata nel caso A di cui al quesito n. 2.1) che precede, con offerta iniziale per il lotto 3700_C1 e cauzione entrambe pari all'importo di Euro 158.374.470,00, è consentito – in fase di miglioramenti competitivi – formulare una nuova offerta del valore di 170.000.000,00?</p> <p>b) Al medesimo soggetto di cui al punto a) che precede – in fase di miglioramenti competitivi – è consentito formulare una nuova offerta relativa al lotto 26G, in relazione al quale non ha presentato alcuna offerta iniziale?</p>	<p>Si conferma l'interpretazione (ii).</p> <p>Si conferma.</p> <p>Si conferma.</p>												
113	5.4.2	<p>Quesito n.16: Par 5.4.2, lettera b): non è chiaro il riferimento "al punto 3 dell'Avviso di gara"</p>	<p>Si tratta di un refuso, il riferimento corretto è "al punto 5 dell'Avviso di gara".</p>												

114	5.4.2	<p>Quesito n. 21: Nel par. 5.4.2 è indicato che, se il plico di cui al par. 5.2.3 lett. a), contenente il deposito cauzionale e la documentazione allegata all'offerta, sia non completo o non conforme, "le offerte non saranno considerate valide ed il relativo plico non sarà aperto".</p> <p>Si prega di chiarire:</p> <p>(i) se con "il relativo plico" si intenda il plico di cui al paragrafo 5.2.3 lett. b);</p> <p>(ii) se nel caso di non completezza o non conformità del plico di cui al paragrafo 5.2.3 lett. a), il concorrente venga automaticamente escluso senza possibilità di integrare/correggere quanto presentato (i.e. soccorso istruttorio).</p>	<p>Si.</p> <p>Si conferma l'esclusione del partecipante.</p>
115	5.5.1	<p>Quesito n. 30 – punto 5.5.1 del Disciplinare – Procedura in presenza di offerte per il lotto riservato a 700 MHz</p> <p>Premesso che il punto 5.5.1 del Disciplinare di Gara stabilisce che la procedura di assegnazione per il lotto riservato si svolge prima di quella dedicata agli altri lotti ovvero che</p> <p>5.5.1.1 Procedura in presenza di un solo offerente : Qualora in base all'analisi delle offerte iniziali pervenute e giudicate valide risulti un solo partecipante alla procedura di aggiudicazione, si procede direttamente alla fase di aggiudicazione dei diritti d'uso.</p> <p>5.5.1.2 Procedura in presenza di due o più offerenti :Qualora in base all'analisi delle offerte iniziali pervenute e giudicate valide risultino due o più partecipanti alla procedura di aggiudicazione, si procede alla elaborazione della graduatoria e alla fase dei miglioramenti competitivi secondo le modalità descritte nel successivo capitolo 7.</p> <p>5.5.1.3 Procedura in caso di non aggiudicazione del lotto riservato Qualora in base all'analisi delle offerte iniziali pervenute non risulti alcuna offerta valida, si procede all'inserimento dei singoli blocchi riservati A1 e A2, di cui al paragrafo 3.1, tra gli oggetti di gara per le successive procedure per i lotti non riservati;</p> <p>si chiede di conoscere l'intervallo di tempo che decorre tra la chiusura dell'asta per i lotti riservati e l'inizio dell'asta per tutti gli altri lotti non riservati;</p> <p>si chiede di avere conferma che il suddetto intervallo di tempo sia atto ad assicurare agli offerenti il tempo necessario per valutare l'impatto del risultato dell'asta per i lotti riservati.</p>	<p>Le tempistiche sono nella discrezionalità del Responsabile di cui al paragrafo 5.3 del Disciplinare.</p> <p>Vedi risposta quesito precedente.</p>
116	5.5.1.3	<p>Quesito C5.Q12 – Procedura in caso di non aggiudicazione del lotto riservato</p> <p>Nel caso in cui un nuovo entrante o il remedy taker non risulti aggiudicatario del lotto riservato di frequenze a 700 MHz FDD (700_R), , lo stesso soggetto può poi partecipare alla successiva gara per i lotti 700 MHz FDD?</p>	<p>Può partecipare a condizione che abbia presentato la dichiarazione d'interesse di cui al paragrafo 4.3, lettera j) del Disciplinare.</p>
117	5.5.2.1	<p>Quesito C5.Q13 – Procedura in presenza di un solo offerente</p> <p>Si chiede conferma che a un soggetto che ha presentato offerta iniziale ad esempio per un singolo lotto nel caso in cui sia il solo partecipante verrà offerta la possibilità di presentare in seduta pubblica un'offerta per lotti aggiuntivi nei limiti previsti dall'Art. 6 del 231/18/CONS.</p>	<p>La possibilità di presentare in seduta pubblica un'offerta per lotti aggiuntivi nei limiti previsti dall'Art. 6 del 231/18/CONS, di cui al paragrafo 5.5.2.1 del Disciplinare, verrà offerta nel caso di offerte iniziali, complessivamente su tutte le graduatorie, presentate da un unico soggetto partecipante.</p>
118	5.5.2.2	<p>Quesito C5.Q14 – Procedura in presenza di due o più offerenti</p> <p>Si procederà alla fase dei miglioramenti competitivi anche qualora, in presenza di 2 o più partecipanti, le offerte siano per un numero di lotti minore o uguale a quelli disponibili (es.: 2 partecipanti al 700FDD ognuno dei quali presenta offerte per due lotti, in presenza di 4 lotti disponibili)?</p> <p>Nel caso una specifica banda e tipologia di lotto riceva offerte da un solo partecipante mentre le altre da due o più, quella specifica banda e tipologia di lotto verrà aggiudicata o si procederà alla fase dei miglioramenti competitivi?</p>	<p>Si procederà alla fase dei miglioramenti competitivi in presenza di offerte valide da parte di due o più partecipanti, sull'insieme delle graduatorie 2-7 di cui alla tabella 3 a pagina 43 del Disciplinare.</p> <p>In presenza di offerte valide da parte di due o più partecipanti sull'insieme delle graduatorie 2-7 di cui alla tabella 3 a pagina 43 del Disciplinare, si procederà alla fase dei miglioramenti competitivi anche per le graduatorie per le quali, eventualmente, siano state presentate offerte da un solo partecipante, o da nessuno.</p>

119	7.0	<p>Quesito n. 31 – punto 7 del Disciplinare – Fase dei miglioramenti competitivi</p> <p>Si chiede se sia possibile per codesto Ministero fornire, a fini di maggiore chiarezza interpretativa, la rappresentazione di un possibile svolgimento d’asta (mock auction o simulazione d’asta)?</p>	Lo svolgimento dell’asta sarà descritto in dettaglio nel manuale di gara per i partecipanti, e illustrato durante l’addestramento preliminare alla fase dei miglioramenti competitivi.
120	7.1	<p>Quesito C7.Q1 – Chiarimento su offerta iniziale</p> <p>Chiarire se un soggetto che ha presentato un deposito cauzionale di importo idoneo a consentire la partecipazione alla gara su più bande di frequenza, nel caso in cui non presenti alcuna offerta iniziale per una delle bande per cui ha presentato deposito cauzionale venga escluso dalla fase dei miglioramenti competitivi su quella specifica banda di frequenze?</p>	La mancata presentazione da parte di un partecipante di un’offerta iniziale per una delle graduatorie di cui alla tabella 3 a pagina 43 del Disciplinare non pregiudica la sua ammissione alla fase dei miglioramenti competitivi per la procedura unitaria su tutte le graduatorie, ove potrà formulare offerte con i limiti derivanti dall’importo del deposito cauzionale presentato e dai limiti di aggiudicazione di cui al paragrafo 3.3 del Disciplinare, a condizione che abbia presentato almeno un’offerta iniziale valida in una delle graduatorie.
121	7.1	<p>Quesito C7.Q2 – Miglioramenti competitivi per lotti appartenenti a bande per le quali si è presentata il deposito cauzionale ma non l’offerta iniziale</p> <p>Chiarire se presentando un’offerta iniziale per i lotti di alcune (ma non tutte) le bande di frequenza per le quali si è presentato idoneo deposito cauzionale, è possibile poi, nelle tornate della fase dei miglioramenti competitivi, di presentare offerte anche per uno o più lotti delle bande per le quali non si era presentata l’offerta iniziale (sempre all’interno dei limiti consentiti e del deposito cauzionale presentato)?</p>	Si conferma che sarà possibile presentare offerte anche per uno o più lotti nelle graduatorie per le quali non si era presentata l’offerta iniziale, con i limiti derivanti dall’importo del deposito cauzionale presentato e dai limiti di aggiudicazione di cui al paragrafo 3.3 del Disciplinare.
122	7.1	<p>Quesito C7.Q3 – Miglioramenti competitivi per lotti aggiuntivi a quelli per i quali si è presentata l’offerta iniziale</p> <p>Chiarire se nella fase dei miglioramenti competitivi è possibile presentare, su una determinata banda, per un numero di lotti superiore a quello dell’offerta iniziale (sempre all’interno dei limiti consentiti e del deposito cauzionale presentato)?</p>	Nella fase dei miglioramenti competitivi è possibile presentare offerte, per una determinata graduatoria, per un numero di lotti superiore a quello dell’offerta iniziale, con i limiti derivanti dall’importo del deposito cauzionale presentato e dai limiti di aggiudicazione di cui al paragrafo 3.3 del Disciplinare.
123	7.1	<p>Quesito n. 32 – punto 7.1 del Disciplinare – Attivazione dei miglioramenti competitivi</p> <p>Si chiede di confermare che, qualora un partecipante presentasse una offerta iniziale per due lotti appartenenti a due distinte frequenze e in uno di questi esso fosse l’unico offerente, si vedrebbe assegnato automaticamente tale lotto.</p> <p>Esempio 1: se un partecipante presenta offerta per 2 lotti in 700_FDD e 3 lotti in 700_SDL, qualora esso sia l’unico offerente sui 3 lotti in 700_SDL ne diventerebbe automaticamente l’aggiudicatario?</p> <p>Esempio 2: se un partecipante presenta offerta per il lotto C1, qualora esso sia l’unico offerente ne diventerebbe automaticamente l’aggiudicatario?</p> <p>Si chiede inoltre di chiarire che cosa succederebbe se, per ragioni meramente aleatorie, tutti i partecipanti presentassero offerta iniziale sul lotto C1, ed il lotto C2 rimanesse senza offerte iniziali. In tale eventualità, è prevista la possibilità, per i partecipanti che hanno presentato offerta iniziale per il lotto C1, di presentare offerte sul lotto C2 nelle tornate successive? (fatto salvo quanto previsto dall’art. 5.1.4).</p> <p>In caso affermativo, si conferma che la nuova offerta sul lotto C2 annullerebbe l’offerta sul lotto C1 in virtù del superamento del cap di cui all’art. 3 oppure tale possibilità si configura unicamente nel caso in cui l’offerta sul C1 sia decaduta?</p> <p>Infine, si chiede conferma dell’impossibilità per lo stesso partecipante di presentare due offerte contemporaneamente sul lotto C1 e C2.</p>	<p>Non si conferma. In presenza di offerte iniziali valide da parte di due o più partecipanti alla procedura di gara, si procede alla fase dei miglioramenti competitivi per tutte le graduatorie, indipendentemente dal numero di offerte iniziali per ogni singolo lotto.</p> <p>Non si conferma.</p> <p>Non si conferma.</p> <p>Si conferma che sarà possibile presentare offerte sul lotto C2 nelle tornate successive, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5.1.4, e con le limitazioni di aggiudicazione di cui al paragrafo 3.3 del Disciplinare. Nel caso particolare, non sarà possibile presentare offerte per il lotto C2 per il partecipante che detiene l’offerta "vincente" per il lotto C1, come definita al paragrafo 7.5 del Disciplinare.</p> <p>Non sarà possibile presentare offerte per il lotto C2 per il partecipante che detiene l’offerta "vincente" per il lotto C1, come definita al paragrafo 7.5 del Disciplinare.</p> <p>Si conferma.</p>
		<p>Quesito C7.Q4 – Informazioni su offerte presentate anche se non vincenti</p>	

124	7.3	Si chiede di precisare quali informazioni verranno date al termine di ciascuna tornata con riferimento allo stato della gara. In particolare si chiede se verrà data indicazione delle offerte presentate dai singoli partecipanti anche se non vincenti	Tutte le offerte presentate dai singoli partecipanti verranno lette pubblicamente dal Responsabile ad ogni tornata. Al termine di ciascuna tornata verranno fornite ai partecipanti le informazioni di cui al paragrafo 7.3 del Disciplinare.
125	7.3	<p>Quesito C7.Q5 – Informazioni pubblicate sul sito</p> <p>Durante la fase di miglioramenti competitivi e in particolare nei periodi in cui la gara è sospesa (cioè tra una tornata e l'altra), le informazioni della tornata appena conclusa (lettere da a) a l) del paragrafo 7.3 del Disciplinare) sono comunicati dal Responsabile ai partecipanti. Le informazioni suddette sono pubblicate anche all'esterno (a.e. sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico) alla fine di ogni tornata oppure solo a fine giornata?</p>	Si rinvia a quanto previsto al paragrafo 5.3 del Disciplinare.
126	7.3	<p>Quesito C7.Q6 – Comunicazioni dei rappresentanti dei partecipanti verso l'esterno</p> <p>Durante la fase dei miglioramenti competitivi, sia nel corso di una tornata sia nella pausa tra una tornata e la successiva, i rappresentanti dei partecipanti possono comunicare con l'esterno?</p>	I rappresentanti dei partecipanti non possono comunicare con l'esterno nel corso delle tornate. Possono comunicare con l'esterno tra una tornata e la successiva.
127	7.3	<p>Quesito n. 33 – punto 7.3 del Disciplinare – Incremento minimo percentuale</p> <p>Premesso che ai sensi del punto 7.3 del Disciplinare di Gara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fase dei miglioramenti competitivi si struttura in tornate della durata compresa tra 1 e 15 minuti primi, che tra una tornata e l'altra deve intercorrere un tempo non inferiore a 5 minuti primi e che la durata sia delle tornate che degli intervalli tra di esse sono stabiliti dal Responsabile; - al termine di ciascuna tornata il Responsabile comunica ai partecipanti una serie di informazioni (e.g. numero progressivo ed orario di inizio e di fine della tornata appena conclusa); <p>Relativamente alle tornate e agli intervalli tra essere intercorrenti, si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se si prevede che la durata delle tornate e del tempo intercorrente tra una tornata e la successiva rimanga costante per tutta la durata dell'asta; • se sia possibile richiedere una durata maggiore delle tornate e/o del tempo intercorrente tra una tornata e la successiva. In caso affermativo, si chiede di chiarire per quante volte sia esercitabile tale facoltà. Si noti che, all'approssimarsi della soglia oltre la quale è necessario richiedere un'autorizzazione per estendere il budget, deve essere fornito il tempo sufficiente per fare tale richiesta, prima che una seconda tornata stazionario consecutivo trascorra. Qualora il tempo fornito risultasse insufficiente, la capacità di investimento di ogni partecipante potrebbe risultare limitata. <p>Relativamente alle informazioni che il Responsabile deve comunicare al termine di ciascuna tornata, si chiede altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se tali informazioni verranno trasmesse indistintamente a tutti i partecipanti, a prescindere dai lotti per cui hanno presentato offerta iniziale e/o deposito cauzionale o dai quali ad esempio si sono ritirati; • se tali informazioni includeranno anche l'indicazione dell'importo delle offerte non vincenti per ogni tornata; • in quale formato verranno trasmesse tali informazioni (e.g. formato elettronico, supporto cartaceo, comunicazione verbale); • se sarà possibile ricevere in anticipo un fac-simile della comunicazione che verrà trasmessa dal Responsabile al termine di ogni tornata. 	<p>Non si conferma. Le durate e gli intervalli verranno decisi dal Responsabile ad ogni tornata.</p> <p>Le durate e gli intervalli verranno decisi dal Responsabile ad ogni tornata.</p> <p>Le informazioni verranno fornite indistintamente a tutti i partecipanti che non siano stati esclusi dalla gara, ai sensi dei paragrafi 6.3.1 e 6.3.5 del Disciplinare, o che si siano ritirati dalla gara, ai sensi del paragrafo 7.12 del Disciplinare.</p> <p>Tutte le offerte presentate dai singoli partecipanti verranno lette pubblicamente dal Responsabile ad ogni tornata. Al termine di ciascuna tornata verranno fornite ai partecipanti le informazioni di cui al paragrafo 7.3 del Disciplinare.</p> <p>Tutte le offerte presentate dai singoli partecipanti verranno lette pubblicamente dal Responsabile ad ogni tornata. Al termine di ciascuna tornata verranno fornite ai partecipanti le informazioni di cui al paragrafo 7.3 del Disciplinare in formato cartaceo ed in formato elettronico.</p> <p>Un fac-simile della comunicazione che verrà trasmessa dal Responsabile al termine di ogni tornata sarà illustrato durante l'addestramento e sarà allegato al manuale di gara per i partecipanti.</p>

128	7.3	<p>Quesito n.17: Se i risultati delle tornate saranno resi disponibili solo agli offerenti o pubblicamente a tutti. Se tali risultati saranno resi disponibili subito o solo alla fine del giorno.</p>	Si rinvia a quanto previsto al paragrafo 5.3 del Disciplinare.
129	7.3	<p>Quesito n. 22: Si richiede di indicare i criteri in base ai quali il Responsabile stabilisce la durata di ciascuna tornata.</p>	Le tempistiche sono nella discrezionalità del Responsabile di cui al paragrafo 5.3 del Disciplinare.
130	7.4	<p>Quesito C7.Q7 – Offerte successive per lotti superiori rispetto a quelle iniziali</p> <p>È possibile, durante la fase dei miglioramenti competitivi, formulare offerte per un numero di lotti, in una data graduatoria, maggiore del numero di lotti per i quali si è formulata l'offerta iniziale (es.: fare offerte su due lotti di 700FDD quando l'offerta iniziale era stata presentata per solo 1 blocco di 700FDD)?</p>	Nella fase dei miglioramenti competitivi è possibile presentare offerte, per una determinata graduatoria, per un numero di lotti superiore a quello dell'offerta iniziale, con i limiti derivanti dall'importo del deposito cauzionale presentato e dai limiti di aggiudicazione di cui al paragrafo 3.3 del Disciplinare.
131	7.4	<p>Quesito C7.Q8 – Offerte successive per graduatorie diverse</p> <p>Il partecipante che non abbia effettuato offerta iniziale su una certa graduatoria ma abbia effettuato il deposito cauzionale relativo a tale graduatoria, può durante la fase di miglioramenti competitivi effettuare offerte?</p>	Il partecipante che non abbia effettuato offerta iniziale su una certa graduatoria ma abbia effettuato il deposito cauzionale relativo a tale graduatoria, durante la fase di miglioramenti competitivi può effettuare offerte per tale graduatoria, con i limiti derivanti dall'importo del deposito cauzionale presentato e dai limiti di aggiudicazione di cui al paragrafo 3.3 del Disciplinare, purché abbia presentato una o più offerte valide iniziali su una o più graduatorie.
132	7.4	<p>Quesito n. 34 – punto 7.4 del Disciplinare – Tipologie di offerte, partecipanti, graduatorie</p> <p>Si chiede se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la presentazione di una offerta iniziale per un lotto di una graduatoria sia condizione necessaria per poter partecipare alla fase competitiva su tale graduatoria; <p>Esempio: Se un partecipante presenta unicamente una offerta iniziale per un lotto della graduatoria 2, può poi presentare in tornate successive una nuova offerta per la graduatoria 3 (nell'ipotesi in cui abbia versato il deposito cauzionale "F", come da tabella 2 all'art. 5.1.4)?</p> <ul style="list-style-type: none"> • la presentazione di una offerta iniziale per un singolo lotto permetta in seguito di presentare altra offerta per un secondo lotto della stessa graduatoria; <p>Esempio: Se un partecipante presenta un'offerta iniziale per 1 lotto della graduatoria 6, può in seguito presentare offerta anche per il secondo lotto della stessa graduatoria?</p>	<p>Non si conferma.</p> <p>Nella fase dei miglioramenti competitivi è possibile presentare offerte, per una determinata graduatoria, anche senza aver presentato un'offerta iniziale per la medesima graduatoria, con i limiti derivanti dall'importo del deposito cauzionale presentato e dai limiti di aggiudicazione di cui al paragrafo 3.3 del Disciplinare.</p> <p>Si conferma, con i limiti derivanti dall'importo del deposito cauzionale presentato e dai limiti di aggiudicazione di cui al paragrafo 3.3 del Disciplinare.</p> <p>Si conferma, con i limiti derivanti dall'importo del deposito cauzionale presentato e dai limiti di aggiudicazione di cui al paragrafo 3.3 del Disciplinare.</p>
133	7.4	<p>Quesito n. 23: Il primo capoverso del par. 7.4 prevede che "Ogni partecipante può presentare, in ogni tornata, offerte nelle graduatorie compatibili con il suo deposito cauzionale, ai sensi del paragrafo 5.1.3, con le limitazioni di cui al paragrafo 5.1.6". A tale riguardo, si richiede di confermare che la compatibilità con il deposito cauzionale non debba essere inteso nel senso che il totale delle offerte presentate debba essere pari o inferiore all'ammontare del deposito cauzionale (o fideiussione) presentato.</p>	L'importo del deposito cauzionale permette di partecipare, in qualsiasi quantitativo compatibile con il paragrafo 3.3, al gruppo di lotti corrispondenti secondo la tabella 2 del Disciplinare di gara senza limitazioni sull'importo offerto.
134	7.5	<p>Quesito C7.Q9 – Pubblicazione offerte non vincenti</p> <p>Si chiede conferma che le graduatorie pubblicate al termine di ciascuna tornata siano comprensive di tutte le offerte presentate nel corso della tornata da tutti i partecipanti anche se non vincenti.</p>	Le graduatorie fornite al termine di ciascuna tornata comprendono le sole offerte "vincenti".
		<p>Quesito n. 35 – punto 7.6 del Disciplinare – Offerte valide</p> <p>Premesso che, ai sensi del punto 7.6. del Disciplinare di Gara, «In ogni tornata ciascun partecipante può presentare sia nuove offerte, sia rilanci su proprie offerte "vincenti"»;</p> <p>si chiede di indicare:</p>	

135	7.6	<ul style="list-style-type: none"> • se le offerte saranno identificate da un'etichetta progressiva; • come verranno distinti i rilanci dalle nuove offerte. 	<p>Le offerte di ogni partecipante saranno identificate da un'etichetta progressiva.</p> <p>I rilanci saranno identificati dal partecipante nel modulo per le offerte, precisando a quali offerte "vincenti" del medesimo partecipante si riferiscono. La distinzione con le nuove offerte avrà effetto sulla eventuale risoluzione dei casi di parità di importo, ai sensi del paragrafo 7.7 del Disciplinare. A partire dalla tornata successiva, i rilanci e le nuove offerte che risultino "vincenti" saranno considerati in modo equivalente.</p>															
136	7.7	<p>Quesito C7.Q10 – Rilancio su offerte vincenti</p> <p>Si chiede se il riferimento a “per rilanci su offerte vincenti prevalgono quelli con maggiore importo di rilancio rispetto all’offerta preesistente;” si debba intendere maggior importo di rilancio rispetto all’ultima offerta presentata dal singolo partecipante.</p>	<p>Per “importo di rilancio rispetto all’offerta preesistente” si deve intendere l’importo del rilancio rispetto alla specifica offerta del partecipante indicata dal medesimo come l’offerta alla quale il rilancio viene applicato.</p>															
137	7.8	<p>Quesito n. 36 – punto 7.8 del Disciplinare – Graduatorie per offerte di pari importo</p> <p>Si consideri a titolo esemplificativo la graduatoria per i lotti FDD 700 non riservati (A3-A6). Si ipotizzi che la graduatoria non abbia offerte iniziali, e che ci siano poi tre offerenti, “MNO A”, “MNO B” e “MNO C”, e che ciascuno di essi presenti due offerte di importo identico, alla prima tornata di rialzi competitivi.</p> <p>È confermato che qualsiasi delle seguenti graduatorie sarebbe possibile, vale a dire che qualsiasi delle offerte può essere selezionata e ricevere uno qualsiasi dei seguenti posizionamenti?</p> <table border="1" data-bbox="456 644 1099 804"> <thead> <tr> <th>Graduatoria (i)</th> <th>Graduatoria (ii)</th> <th>Graduatoria (iii)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td># 1 MNO A 1° offerta</td> <td># 1 MNO B 2° offerta</td> <td># 1 MNO A 2° offerta</td> </tr> <tr> <td># 2 MNO A 2° offerta</td> <td># 2 MNO C 1° offerta</td> <td># 2 MNO B 1° offerta</td> </tr> <tr> <td># 3 MNO B 1° offerta</td> <td># 3 MNO B 1° offerta</td> <td># 3 MNO C 1° offerta</td> </tr> <tr> <td># 4 MNO C 1° offerta</td> <td># 4 MNO C 2° offerta</td> <td># 4 MNO C 2° offerta</td> </tr> </tbody> </table> <p>In caso affermativo, si richiede inoltre di fornire informazioni sul metodo di "sorteggio" che verrà utilizzato per risolvere i pareggi e su come il Ministero assicurerà agli offerenti che la randomizzazione sia equa ed imprevedibile, specialmente se si utilizza un metodo di randomizzazione elettronica.</p> <p>Si considerino nuovamente le graduatorie A3-A6. Si ipotizzi che alla fine della tornata numero 9 le graduatorie siano le seguenti, e l'incremento minimo sia del 2%.</p> <p># 1 MNO A 1° offerta 420€m (presentata nella tornata 9) # 2 MNO A 2° offerta 415€m (presentata nella tornata 9) # 3 MNO B 2° offerta 408€m (presentata nella tornata 8) # 4 MNO B 1° offerta 400€m (presentata nella tornata 7)</p> <p>Ipotizzando che alla tornata 10 “MNO A” e “MNO B” lasciano invariate le proprie offerte, ed “MNO C” presenti due nuove offerte da 408 milioni di euro, si evince che solo una di queste due entrerà in graduatoria (classificandosi quarta), poiché la seconda offerta di “MNO B” ha la precedenza. Si conferma quanto appena descritto?</p> <p>Se alternativamente a quanto sopra descritto, nella tornata 10 “MNO C” presenta una nuova offerta da 408 milioni di euro, e contemporaneamente, “MNO B” aumenta la sua prima offerta a 408 milioni di euro, si evince che “MNO B” manterrà due offerte in graduatoria, poiché il rialzo sulla sua offerta ha la precedenza sulla nuova offerta di “MNO C”. Si conferma quanto appena descritto?</p> <p>Se “MNO A” e “MNO B” rialzano tutte le loro offerte a 420 milioni di euro nella tornata 16 e “MNO C” presenta una nuova offerta da 422 milioni di euro, si conferma che la nuova graduatoria delle offerte sarà la seguente?</p>	Graduatoria (i)	Graduatoria (ii)	Graduatoria (iii)	# 1 MNO A 1° offerta	# 1 MNO B 2° offerta	# 1 MNO A 2° offerta	# 2 MNO A 2° offerta	# 2 MNO C 1° offerta	# 2 MNO B 1° offerta	# 3 MNO B 1° offerta	# 3 MNO B 1° offerta	# 3 MNO C 1° offerta	# 4 MNO C 1° offerta	# 4 MNO C 2° offerta	# 4 MNO C 2° offerta	<p>Si conferma che, se le sei offerte sono di identico importo, tutte le graduatorie proposte possono essere determinate dal sorteggio.</p> <p>Per il sorteggio non sarà utilizzato un sistema di randomizzazione elettronica.</p> <p>Si conferma.</p> <p>Si conferma.</p> <p>Si conferma.</p>
Graduatoria (i)	Graduatoria (ii)	Graduatoria (iii)																
# 1 MNO A 1° offerta	# 1 MNO B 2° offerta	# 1 MNO A 2° offerta																
# 2 MNO A 2° offerta	# 2 MNO C 1° offerta	# 2 MNO B 1° offerta																
# 3 MNO B 1° offerta	# 3 MNO B 1° offerta	# 3 MNO C 1° offerta																
# 4 MNO C 1° offerta	# 4 MNO C 2° offerta	# 4 MNO C 2° offerta																

		<p># 1 MNO C 1° offerta 422€m (Importo più alto) # 2 MNO A 1° offerta 420€m (Offerta presentata precedentemente) # 3 MNO B 1° offerta 420€m (Maggior rialzo) # 4 MNO B 2° offerta 420€m (Secondo maggior rialzo)</p>	
138	7.8	<p>Quesito n. 37 – punto 7.8 del Disciplinare – Importi minimi e massimi delle offerte</p> <p>Si chiede di chiarire che cosa accadrebbe se si presentassero situazioni analoghe alle seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nel round n della graduatoria 7 i vincitori sono: <ul style="list-style-type: none"> o Partecipante 1 40.000.000€ o Partecipante 1 35.000.000€ o Partecipante 2 39.000.000€ o Partecipante 2 36.000.000€ o Partecipante 4 36.000.000€ <p>Se nel round n+1 c'è una sola offerta, presentata da Partecipante 3 (45.000.000€), tale offerta sostituisce quella più bassa del Partecipante 1?</p> <p>Può il Partecipante 3 presentare esplicitamente offerta per superare il Partecipante 2?</p> <p>Cosa succede se l'offerta più alta (45.000.000€) viene presentata dal Partecipante 1? Quest'ultimo incrementerà la propria offerta o supererà l'offerta del partecipante 2 e aumenterà il numero di proprie offerte vincenti a 3? Può il Partecipante 1 indicare quale opzione percorrere?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ipotizzando che le offerte sui lotti C1, C2, C3 e C4 siano interscambiabili (i.e. se un partecipante offre su C1 può poi spostare l'offerta su C2), al round n le offerte vincenti sono: <ul style="list-style-type: none"> o C1: Partecipante 1 200€m o C2: Partecipante 2 202€m o C3/C4: Partecipante 3 50€m o C3/C4: Partecipante 4 50€m <p>Le offerte non vincenti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> o C1: Partecipante 3 180€m o C3/C4: Partecipante 1 46€m o C3/C4 Partecipante 4 46€m <p>Se nel round n+1 vengono presentate le seguenti offerte:</p> <ul style="list-style-type: none"> o C1: Partecipante 3 210€m o C3/C4: Partecipante 1 54€m o C3/C4: Partecipante 2 54€m o C3/C4: Partecipante 4 54€m <p>Può il Partecipante 4 specificare che intende acquisire un secondo blocco invece che incrementare la propria offerta?</p> <p>Chi è il vincitore provvisorio dopo il round n+1, per i lotti C3/C4? E per quale ragione? Sono i Partecipanti 1 e 4, alla luce della precedente offerta a 46€m?</p>	<p>La nuova offerta del Partecipante 3 diviene la prima in graduatoria. Ognuna delle offerte precedenti scende di una posizione in graduatoria. Conseguentemente, l'offerta del Partecipante 1 da 35.000.000 non risulta più tra le vincenti.</p> <p>Non si conferma. La graduatoria viene determinata esclusivamente in base a quanto previsto ai paragrafi 7.5 e 7.7 del Disciplinare.</p> <p>Il Partecipante 1 non può presentare una nuova offerta, in base alle limitazioni di cui al paragrafo 3.3 del Disciplinare. Può presentare rilanci rispetto a una o entrambe le sue offerte in graduatoria, precisando a quale di tali offerte si riferisca ciascun rilancio.</p> <p>Le offerte per i lotti di una graduatoria sono vincolanti e non intercambiabili.</p> <p>Il Partecipante 4 potrà precisare che presenta una nuova offerta e non un rilancio.</p> <p>Le offerte "vincenti" saranno due tra quelle di importo 54 €m presentate dai Partecipanti 1, 2 e 4, da ordinare mediante sorteggio, se si tratta di tre nuove offerte. Se l'offerta del Partecipante 4 è un rilancio rispetto alla propria offerta in graduatoria, tale rilancio risulterà al primo posto. La seconda offerta "vincente" sarà determinata mediante sorteggio tra le nuove offerte dei Partecipanti 1 e 2. Le precedenti offerte non vincenti non hanno effetto sul successivo svolgimento della gara.</p>

		<p>• Ipotizzando che le puntate vincenti e perdenti provvisorie del round n siano come indicate nell'esempio precedente, se nel round n-1 il Partecipante 3 avesse una puntata perdente più alta di quella del partecipante 4, i.e. la puntata vincente provvisoria del partecipante 3 è posizionata più alta in graduatoria di quella del partecipante 4.</p> <p>A differenza dell'esempio precedente, le puntate presentate nel round successivo n+1 sono: o C3/4: <input type="checkbox"/> Partecipante 2: 54€m <input type="checkbox"/> Partecipante 4: 54€m</p> <p>Il partecipante 4 può specificare che il suo intento è quello di rilanciare sull'offerta del partecipante 2? Interpretiamo correttamente che il partecipante 4 si posizionerà più in alto del partecipante 2 per via della sua puntata perdente nel round n?</p> <p>Se il partecipante 4 si posiziona più in alto del partecipante 2, quale sarà allora il partecipante che perderà la propria puntata vincente provvisoria: il partecipante 3 o il partecipante 4? La graduatoria relativa al round n è rilevante ai fini della graduatoria del round n+1?</p> <p>Conseguentemente quale tra le seguenti alternative risulterebbe corretta? Opzione 1 <input type="checkbox"/> Partecipante 4: 54€m <input type="checkbox"/> Partecipante 3: 50€m Opzione 2 <input type="checkbox"/> Partecipante 4: 54€m <input type="checkbox"/> Partecipante 4: 50€m Quale dei partecipanti avrebbe un'offerta vincente provvisoria se il partecipante 2 al round n+1 avesse puntato 54.02€m anziché 54€m?</p>	<p>Le offerte non "vincenti" vengono rimosse dalle graduatorie e non hanno effetti sul proseguimento della gara.</p> <p>Non si conferma. La graduatoria viene determinata esclusivamente in base a quanto previsto ai paragrafi 7.5 e 7.7 del Disciplinare. Le offerte non "vincenti" vengono rimosse dalle graduatorie e non hanno effetti sul proseguimento della gara.</p> <p>Il quesito è poco chiaro, comunque precisazioni in merito potranno essere fornite nella prevista fase di addestramento. Nell'ipotesi che la graduatoria per i blocchi C3/C4 alla tornata n sia la seguente: Partecipante 3 50€m Partecipante 4 50€m e che alla tornata n+1 vengano presentate le 2 nuove offerte seguenti: Partecipante 2 54€m Partecipante 4 54€m tali nuove offerte risulteranno le vincenti nella graduatoria della tornata n+1 e la relativa posizione sarà determinata mediante sorteggio.</p> <p>La graduatoria relativa al round n è in generale rilevante ai fini della graduatoria della tornata successiva ma non in questo caso particolare.</p> <p>Nessuna delle due.</p> <p>Il partecipante 2 e il partecipante 4 in questo ordine.</p>
139	7.8.1	<p>Il disciplinare riporta il seguente testo: "Dopo le prime 3 tornate, l'incremento minimo percentuale in una graduatoria è diminuito al valore indicato come "incremento finale" nella Tabella 4, a partire dalla tornata successiva ad una tornata "stazionaria", cioè una tornata in cui sia rimasto invariato, per numero di offerte, importi o detentori, l'insieme delle offerte vincenti della graduatoria stessa."</p> <p>Quesito C7.Q11 – Meccanismo di riduzione degli incrementi minimi percentuali</p>	

		Si chiede di confermare che "l'incremento minimo percentuale in una graduatoria è diminuito dal 5% al valore indicato come "incremento finale" (2%) nella Tabella 4 di pag. 46," solo a partire da una tornata successiva alla terza (ossia dalla quarta in avanti) ma solamente se si tratta di una tornata successiva ad una tornata "stazionaria", cioè una tornata in cui sia rimasto invariato, per numero di offerte, importi o detentori, l'insieme delle offerte vincenti della graduatoria stessa."	Si conferma l'interpretazione.
140	7.8.1	Quesito C7.Q12 – Chiarimento su applicazione incremento "finale" Cosa succede se già nelle prime 3 tornate si verifica una tornata stazionaria? L' "incremento finale" verrà applicato dalla quarta tornata?	Le tornate stazionarie tra le prime 3 tornate non hanno effetto sulla variazione degli incrementi percentuali.
141	7.8.1	Quesito n. 38 – punto 7.8.1 del Disciplinare – Incremento minimo percentuale Considerato che, ai sensi del punto 7.8.1 del Disciplinare di Gara, «In ogni tornata, è definito un incremento minimo percentuale (nel seguito indicato come "i%") in base al quale sono calcolati i valori minimi delle offerte che possono essere presentate. Nelle prime 3 tornate, tale incremento è pari al valore indicato come "incremento iniziale" per ciascuna graduatoria, nella Tabella 4. Dopo le prime 3 tornate, l'incremento minimo percentuale in una graduatoria è diminuito al valore indicato come "incremento finale" nella Tabella 4, a partire dalla tornata successiva ad una tornata "stazionaria", cioè una tornata in cui sia rimasto invariato, per numero di offerte, importi o detentori, l'insieme delle offerte vincenti della graduatoria stessa. Per ogni graduatoria è definito un valore di incremento minimo percentuale per rilanci su proprie offerte (nel seguito indicato come "ir%"), riportato in Tabella 4»; si chiede di confermare: - se tutti gli incrementi dovranno essere arrotondati, ovvero se l'arrotondamento si applica solamente il minimo e massimo rilancio per ogni round? (e.g. se il rilancio minimo è 100.000.000€, posso offrire 100.000.100€?); - che l'incremento finale, quale incremento minimo, viene applicato a partire dalla tornata successiva ad una tornata "stazionaria", ma mai prima della quarta tornata. Si chiede, infine, di chiarire lo strumento che verrà utilizzato per effettuare i rilanci (assegni o altro	Tutti gli importi delle offerte e dei rilanci, ad esclusione di quelli pari alla base d'asta, dovranno essere arrotondati. Si conferma. Le offerte e i rilanci verranno presentati su un apposito modulo cartaceo che verrà compilato e sottoscritto dal Rappresentante del soggetto partecipante, di cui al paragrafo 5.4.1 del Disciplinare.
142	7.8.3	Quesito n. 24: Si richiede di confermare la correttezza del seguente ipotetico esempio relativo alla identificazione dell'importo minimo di un'offerta nuova: (i) assumendo che l'incremento minimo iniziale sia pari al 5% con graduatoria completa, e che (ii) la minore tra le offerte vincenti di una determinata graduatoria è pari a Euro 100.000.000 milioni, (iii) conseguentemente, l'importo minimo di una nuova offerta è pari a Euro 105.000.000	Si conferma.
143	7.10	Quesito C7.Q13 – Quando si è considerati Partecipante Attivo? Chiarire se la definizione di partecipante attivo è riferita alla singola banda oppure è riferita a tutte le bande in gara. Ade sempio, per essere considerato Partecipante Attivo l'offerta vincente, l'offerta valida o l'implicito diritto di pausa devono essere presenti per ciascuna banda di frequenza in gara, oppure è sufficiente che siano riferite anche ad una sola banda di frequenza e anche a un singolo lotto? Ad esempio: se un partecipante che partecipa alla fase dei miglioramenti competitivi in più bande (es: 700MHz e 26GHz) in una specifica tornata presenta una nuova offerta per un lotto nella sola banda 700MHz e non presenta offerte, in quella medesima tornata, per lotti a 26GHz né risulta titolare di un'offerta vincente nella medesima banda, è corretto dire che non sta esercitando diritti di pausa?	La definizione di partecipante attivo è riferita a tutte le bande per le quali si svolge la procedura. Le condizioni che definiscono il partecipante attivo possono essere soddisfatte anche su una sola delle graduatorie. Il partecipante dell'esempio riportato non sta esercitando diritti di pausa.

		In altre parole, per non esercitare un diritto di pausa, le condizioni a) e b) di cui sopra devono verificarsi ad ogni tornata per almeno una delle bande per le quali si ha diritto di competere e non per ogni banda simultaneamente?	Le condizioni per non esercitare un diritto di pausa devono verificarsi per almeno una delle bande per le quali si ha diritto di presentare offerte.
144	7.10	Quesito C7.Q14 – Tipologie di offerte Un Partecipante attivo in virtù del fatto che risulta titolare di almeno una offerta vincente su una o più (ma non tutte) le bande di frequenza in gara, nella tornata successiva può presentare (sempre all'interno dei limiti consentiti e del deposito cauzionale presentato) nuove offerte valide (a) per un numero superiore di lotti nell'ambito delle bande per cui risulta titolare di offerte vincenti; (b) per uno o più lotti di una delle bande per le quali non risulta titolare di un'offerta vincente?	Il partecipante attivo può presentare nuove offerte valide nelle graduatorie in cui risulta titolare di offerte vincenti e in altre graduatorie, con i limiti derivanti dall'importo del deposito cauzionale presentato e dai limiti di aggiudicazione di cui al paragrafo 3.3 del Disciplinare.
145	7.10	Quesito n. 39 – punto 7.10 del Disciplinare – Definizione partecipante attivo Premesso che, ai sensi del punto 7.10 del Disciplinare di Gara, «Per qualificarsi come aggiudicatario il partecipante deve risultare attivo in ogni tornata della fase dei miglioramenti competitivi, fino a quella di chiusura. Il partecipante è attivo in una tornata se si trova in almeno una delle condizioni sotto elencate: a) risulta titolare di almeno un'offerta vincente di cui al paragrafo 7.5, al termine della tornata precedente; b) presenta almeno una nuova offerta valida nel corso della tornata; c) esercita, anche implicitamente, un diritto di pausa nel corso della tornata, secondo quanto precisato al paragrafo 7.11. Il partecipante che non risulti attivo in una tornata non può partecipare alle tornate successive e verrà escluso dalla fase dei miglioramenti competitivi. Nel caso in cui un partecipante abbia esaurito i diritti di pausa e che la mancata presenza di un'offerta valida sia dovuta a involontari errori nella compilazione di un'offerta consegnata, il Responsabile può ammettere il partecipante alla tornata successiva una volta soltanto per partecipante per tutta la durata della gara»; si chiede di confermare se la definizione di partecipante attivo si applica separatamente ad ogni singola graduatoria oppure se si applica alla gara nel suo complesso. In altre parole, un partecipante che non effettua alcuna nuova offerta nel corso di una tornata in alcuna graduatoria (700FDD, 700SDL,3700C1,3700C2,3700C3-C4,26GHz) né esercita un diritto di pausa, ma che detiene un'offerta valida nella graduatoria per i lotti a 26GHz, può nella tornata successiva effettuare una nuova offerta nella graduatoria per i lotti a 700FDD?	La definizione di partecipante attivo si applica alla gara nel suo complesso. Si conferma che il partecipante dell'esempio verrà considerato attivo e potrà presentare offerte nella tornata successiva.
146	7.10	Quesito n.18: Se il partecipante che non presenti una offerta almeno in una banda , non sia titolare di un'offerta vincente alle tornate precedenti, non eserciti il diritto di pausa (o abbia terminato i diritti di pausa) sia escluso solo dalla possibilità di competere sulla specifica frequenza o sia escluso dall'intera asta multifrequenze.	Come da paragrafo 7.10 del Disciplinare il partecipante che non risulti attivo in una tornata non può partecipare alle tornate successive e verrà escluso dalla fase dei miglioramenti competitivi per l'asta multifrequenza. Si precisa che il partecipante che non presenti una nuova offerta almeno in una graduatoria e non sia titolare di un'offerta vincente al termine della tornata precedente, risulta comunque attivo, qualora non abbia già terminato i diritti di pausa, in quanto si riterrà che eserciti implicitamente un diritto di pausa. Nel caso in cui un partecipante abbia esaurito i diritti di pausa e che la mancata presenza di un'offerta valida sia dovuta a involontari errori nella compilazione di un'offerta consegnata, il Responsabile può ammettere il partecipante alla tornata successiva una volta soltanto per partecipante per tutta la durata della gara.
147	7.10	Quesito n. 25: Con riferimento alla condizione b) (“presenta almeno una nuova offerta valida nel corso della tornata”), si richiede di confermare la correttezza dell'interpretazione secondo cui è sufficiente presentare almeno una nuova offerta in qualsiasi graduatoria per restare “partecipante attivo” in tutte le graduatorie.	Si conferma.
148	7.11	Quesito C7.Q15 – Diritti di Pausa Il diritto di pausa può essere esercitato esplicitamente o implicitamente per un singolo lotto di frequenza, o riguarda un'intera tornata?	Il diritto di pausa riguarda l'intera tornata.

149	7.11	Quesito n. 40 – punto 7.11 del Disciplinare – Diritti di pausa Si chiede conferma che il diritto di pausa di cui al paragrafo 7.11 può essere esercitato (sia esplicitamente che implicitamente) anche consecutivamente in ogni tornata fino ad un massimo di 3 tornate.	Si conferma.
150	7.11	Quesito n. 26: Si richiede di chiarire quando va esercitato il diritto di pausa (se all’inizio o alla fine di una tornata), le modalità con cui esso va richiesto (richiesta orale o dichiarazione scritta) e la durata dell’effettiva pausa che esso determina.	Il diritto di pausa va esercitato all’inizio di una nuova tornata attraverso il modulo di presentazione di una nuova offerta o di un rilancio su offerta vincente. La pausa viene assegnata automaticamente qualora un partecipante non risulti attivo nella tornata e non abbia esaurito i diritti di pausa.
151	7.12	Quesito n. 41 – punto 7.12 del Disciplinare – Ritiro di un partecipante Premesso che al punto 7.12 del Disciplinare e’ stabilito che “Un partecipante che non detiene nessuna delle offerte vincenti può ritirarsi dalla gara al termine di una qualsiasi tornata, rinunciando ai residui diritti di pausa, presentando al Responsabile una dichiarazione sottoscritta”; si conferma che non è consentito ritirare un’offerta presentata rispetto a una determinata graduatoria? Si conferma che le offerte presentate sono vincolanti per i partecipanti?	 Non è consentito ritirare le offerte "vincenti", come definite al paragrafo 7.5 del Disciplinare, con l'eccezione delle offerte iniziali sui lotti non riservati presentate da un nuovo entrante o dal remedy taker, al termine della procedura per il lotto riservato. Si conferma, con l'eccezione delle offerte iniziali sui lotti non riservati presentate da un nuovo entrante o dal remedy taker, che possono essere ritirate al termine della procedura per il lotto riservato.
152	7.13	Quesito C7.Q16 – Chiusura della gara per i lotti a 3.6 GHz e 26 GHz Si conferma che la gara per i lotti a 3.6 GHz e 26 GHz non si chiuda finché non è chiusa la gara 700 MHz FDD?	Si conferma l’interpretazione.
153	7.13	Quesito C7.Q17 – Chiusura gara graduatorie 3, 4, 5, 6 e 7 Dopo che si è chiusa la gara per la 700 MHz, per l’aggiudicazione dei lotti a 3,6-3,8 GHz e 26 GHz il conteggio delle 2 tornate “stazionarie” consecutive o delle 4 non consecutive (per considerare la gara chiusa) riparte dalla tornata nella quale si è chiusa la gara 700 MHz FDD (oppure si considerano anche le tornate “stazionarie” che hanno portato alla chiusura della gara per la 700 MHz)??	Il conteggio delle tornate stazionarie per la chiusura simultanea delle graduatorie numero 3, 4, 5, 6 e 7 decorre dalla tornata in cui l’incremento percentuale per le nuove offerte su tutte le graduatorie diventa uguale all’incremento “finale”. Dopo tale tornata, se le tornate “stazionarie” per la graduatoria 700 MHz FDD sono “stazionarie” per tutte le graduatorie vengono conteggiate ai fini della chiusura definitiva della gara.
154	7.13	Quesito C7.Q18 – Chiusura gara graduatorie 3, 4, 5, 6 e 7 Si deve intendere che è necessario rilanciare o fare nuove offerte o esercitare diritti di pausa su queste graduatorie per tutte le tornate finché non è chiusa la gara 700 MHz FDD, per avere delle offerte valide, anche successivamente a due tornate consecutive “stazionarie”?	Il quesito è poco chiaro, comunque precisazioni in merito potranno essere fornite nella prevista fase di addestramento.
155	7.13	Quesito C7.Q19 – Chiusura gara graduatorie 3, 4, 5, 6 e 7 Dopo l’aggiudicazione dei lotti a 700 MHz, la gara per la 3,6-3,8 GHz e 26 GHz si chiudono contemporaneamente, ovvero in sequenza? Ossia prima la 3,6-3,8 GHz e poi la 26 GHz?	Le graduatorie 3, 4, 5, 6 e 7 si chiudono contemporaneamente.
156	7.13	Quesito C7.Q20 – Chiusura gara graduatoria 700 FDD Ricollegandosi alla domanda fatta sul paragrafo 7.8.1: cosa succedrebbe se, ad esempio, sul 700 venissero presentate offerte solo alla prima tornata e poi più nessuna? E' corretto dire che dovranno trascorrere 3 tornate stazionarie (fino alla quarta) perché' si applichi l'incremento "finale", e quindi si attenderanno altre 2 tornate stazionarie perché' si chiuda l'asta 700 (totali tornate stazionarie consecutive 5)?	L’interpretazione è corretta.
		Quesito C7.Q21 – Chiusura gara, incremento “finale”	

157	7.13	<p>Con [...a partire dalla tornata in cui l'incremento percentuale per le nuove offerte su tale graduatoria diventa uguale all'incremento "finale"...] si intende che le tornate stazionarie vengono contate dalla prima tornata da quando (presenti i requisiti) l'incremento minimo passa da "iniziale" a "finale" o è necessario anche che durante detta tornata effettivamente tutte le offerte corrispondano all'incremento "finale" (i.e: tutte le offerte abbiano un incremento del 2% e non ve ne sia alcuna, ad esempio, del 3%)?</p>	<p>Le tornate stazionarie vengono contate dalla prima tornata da quando (presenti i requisiti) l'incremento minimo passa da "iniziale" a "finale", senza riguardo alle offerte presentate dai partecipanti.</p>
158	7.13	<p>L'esercizio del diritto di pausa fa sì che una tornata stazionaria non sia conteggiata tra le 2 consecutive o 4 non consecutive che determinano l'aggiudicazione della banda 700 MHz o 3,6-3,8 GHz e 26 GHz.</p> <p>Quesito C7.Q22 – Applicazione del diritto di pausa</p> <p>L'esercizio del diritto di pausa da parte di un Partecipante fa sì che una tornata stazionaria non sia conteggiata tra le due consecutive o le quattro non consecutive che determinano l'aggiudicazione di una banda di frequenza?</p>	<p>L'esercizio di un diritto di pausa non ha effetto sulla definizione di tornata stazionaria.</p>
159	7.13	<p>Quesito n. 42 – punto 7.13 del Disciplinare – Chiusura della fase dei miglioramenti competitivi</p> <p>Si chiede di chiarire se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia possibile che tutte le graduatorie (sia 700FDD che le altre) vengano chiuse al termine della stessa tornata; • una graduatoria venga considerata chiusa quando su tutte le graduatorie si presentano due tornate consecutive stazionarie (o 4 tornate non consecutive stazionarie). <p>Esempio, cosa succederebbe se sulla graduatoria 6 avvenissero 2 tornate consecutive stazionarie, mentre sulle altre graduatorie proseguissero i rilanci?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il conteggio delle tornate stazionarie sulle graduatorie diverse dalla 700FDD abbia inizio a partire dalla tornata successiva alla chiusura della graduatoria della 700FDD. <p>Esempio: qualora, prima della chiusura della 700FDD, la graduatoria n. 6 avesse già manifestato 2 tornate stazionarie consecutive, è sufficiente che si chiuda la graduatoria della 700FDD per determinare la chiusura della graduatoria n.6 o occorrono ulteriori 2 tornate stazionarie consecutive (o 4 non consecutive)?</p> <p>Si richiede, inoltre, di fornire un esempio numerico di chiusura della fase di miglioramenti competitivi sia per i blocchi in banda 700MHz FDD che per le altre bande, nel caso in cui si presentino quattro tornate non consecutive "Stazionarie".</p> <p>Si chiede, infine, conferma che la prima asta ad essere chiusa sarà quella per la 700FDD. In caso affermativo, si sottolinea che tale la chiusura dell'asta per la 700FDD potrebbe complicarsi, in quanto un offerente intenzionato a comprare uno o più lotti in questa banda non avrà alcuna garanzia di ottenere a sua volta dei lotti in una delle graduatorie a seguire.</p>	<p>Non si conferma. Le condizioni di chiusura per la gara complessiva si applicano dopo la chiusura della graduatoria per i lotti 700 MHz FDD.</p> <p>La condizione di chiusura si applica alla graduatoria per i lotti a 700 MHz FDD, e successivamente alla gara nel suo complesso.</p> <p>Tali tornate non sono da considerare stazionarie ai fini dei meccanismi di chiusura della gara.</p> <p>Non si conferma. Come riportato al paragrafo 7.13 del Disciplinare, il conteggio delle eventuali tornate stazionarie sulle graduatorie diverse da quella per i lotti a 700 MHz FDD inizia dalla prima tornata in cui l'incremento minimo per le nuove offerte è uguale all'incremento finale, di cui al paragrafo 7.8.1 del Disciplinare.</p> <p>La graduatoria n.6 non può essere chiusa indipendentemente dalle altre.</p> <p>Il quesito è poco chiaro, comunque precisazioni in merito potranno essere fornite nella prevista fase di addestramento.</p> <p>Si conferma che la graduatoria per i lotti a 700 MHz FDD si chiuderà per prima.</p>
160	7.13	<p>Quesito n.19: Par. 7.13: "A partire dalla tornata in cui l'incremento percentuale per le nuove offerte su tutte le graduatorie diventa uguale all'incremento "finale", si presentano quattro tornate non consecutive "stazionarie", cioè nelle quali per tutte le graduatorie è rimasto invariato l'insieme delle offerte vincenti, per numero, importi e detentori delle offerte. Al termine della terza tornata stazionaria viene comunicato ai partecipanti un preavviso di chiusura."</p> <p>- Come si contano 4 tornate stazionarie non consecutive?</p>	<p>Una tornata è stazionaria se per tutte le graduatorie è rimasto invariato l'insieme delle offerte vincenti, per numero, importi e detentori delle offerte. Ogni evento di questo genere incrementa il contatore delle tornate stazionarie.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Nella tornata che interrompe la stazionarietà cosa accade? - Non deve necessariamente cambiare qualcosa nelle graduatorie? - Le tornate stazionarie non consecutive hanno quindi almeno una differenza nella graduatoria? 	<p>Per interrompere la stazionarietà deve necessariamente cambiare l'insieme delle offerte vincenti, per numero o importi o detentori delle offerte.</p> <p>Per interrompere la stazionarietà deve necessariamente cambiare l'insieme delle offerte vincenti, per numero o importi o detentori delle offerte.</p> <p>Le graduatorie di tornate stazionarie non consecutive differiscono per l'insieme delle offerte vincenti, cioè per numero o importi o detentori delle offerte.</p>
161	7.13	<p>Quesito n. 27: In assenza di espressa indicazione nel par. 7.13 del Disciplinare, si prega di chiarire quali sono le modalità di chiusura della fase dei miglioramenti competitivi per il lotto riservato 700_R (A1-A2) e, in particolare, se esse debbano considerarsi le medesime di quelle previste per la chiusura della fase dei miglioramenti competitivi per i lotti a 700 MHz FDD (blocchi A3-A6).</p>	<p>La fase dei miglioramenti competitivi per la gara 700_R termina a seguito di una delle seguenti condizioni: a partire dalla tornata in cui l'incremento percentuale per le nuove offerte su tale graduatoria diventa uguale all'incremento "finale", si presentano due tornate consecutive "stazionarie", cioè nelle quali per la graduatoria 700 R è rimasto invariato l'insieme delle offerte vincenti, per numero, importi e detentori delle offerte. Al termine della prima tornata stazionaria viene comunicato ai partecipanti un preavviso di chiusura; - a partire dalla tornata in cui l'incremento percentuale per le nuove offerte su tale graduatoria diventa uguale all'incremento "finale", si presentano quattro tornate non consecutive "stazionarie", cioè nelle quali per la graduatoria 700 R è rimasto invariato l'insieme delle offerte vincenti, per numero, importi e detentori delle offerte. Al termine della terza tornata stazionaria viene comunicato ai partecipanti un preavviso di chiusura.</p>
162	7.15	<p>Quesito n. 43 – punto 7.15 del Disciplinare – Assegnazione dei blocchi di frequenze agli aggiudicatari</p> <p>Considerato che, ai sensi del punto 7.15 del Disciplinare di Gara, «in caso di mancata presentazione delle proposte di allocazione dei blocchi generici ovvero nel caso in cui le proposte ricevute non siano approvate dal Ministero, le frequenze saranno assegnate dal Ministero il giorno successivo in un'apposita seduta pubblica sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 5, comma 5, della Delibera n. 231/18/CONS dell'Autorità»;</p> <p>Si chiede di chiarire se, in caso di mancata presentazione o rifiuto delle proposte di allocazione dei blocchi generici, l'aggiudicazione di tali blocchi debba avvenire sulla base del prezzo medio pagato per MHz dai relativi assegnatari ovvero sulla base del prezzo pagato per lotto.</p> <p>Si chiede inoltre di confermare che, in un contesto analogo, i criteri di allocazione dei lotti riservati saranno gli stessi applicati in relazione ai lotti generici, e che quindi l'assegnatario dei lotti riservati, avendo pagato un prezzo non superiore a quello dei lotti non riservati appartenenti alla stessa banda, avrà l'ultima priorità nell'allocazione.</p> <p>Si chiede, infine, di ricevere chiarimenti rispetto alle fattispecie di seguito riportate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al termine della procedura competitiva dei lotti C2, C3 e C4 i vincitori sono: <ul style="list-style-type: none"> o Partecipante 1: C2 3.200.000€ o Partecipante 2: Lotto C3/C4 1.000.000€ o Partecipante 3: Lotto C3/C4: 800.000€ <p>Quale viene considerata come "più alta" offerta?</p> <ul style="list-style-type: none"> o Partecipante 1 (ha l'offerta più alta in assoluto) o Partecipante 2: ha l'offerta più alta per MHz 	<p>In caso di mancata presentazione o rifiuto delle proposte di allocazione dei blocchi generici, l'assegnazione di tali blocchi avverrà sulla base del prezzo medio pagato per MHz dai relativi aggiudicatari.</p> <p>Si conferma che i criteri di allocazione dei lotti riservati saranno gli stessi applicati in relazione ai lotti non riservati, e che i blocchi della banda 700 MHz FDD verranno allocati con una singola procedura.</p> <p>L'importo per MHz più alto ai fini della procedura di allocazione dei lotti generici è quello offerto dal partecipante 2.</p>

		<p>In questo caso, come verrebbe risolta la parità tra Partecipante 1 e Partecipante 3?</p> <ul style="list-style-type: none"> • al termine della procedura competitiva dei lotti C2, C3 e C4 i vincitori sono: <ul style="list-style-type: none"> o Partecipante 1: C2 3.600.000€ o Partecipante 2: Lotto C3/C4 1.000.000€ o Partecipante 2: Lotto C3/C4: 600.000€ <p>Qualora i lotti venissero assegnati sulla base di un ranking per MHz:</p> <p>a) È il Partecipante 1 colui che ha la più alta offerta media €/MHz? Considerando per il Partecipante 2 la media delle due offerte €/MHz;</p> <p>b) il Partecipante 2 ha il diritto di aggiudicarsi il blocco preferito perché detiene la più alta offerta €/MHz tra i tre partecipanti?</p>	<p>In caso di parità di importo per MHz si procede tramite sorteggio.</p> <p>Si conferma.</p> <p>Non si conferma.</p>
163	7.15	<p>Quesito n.20: E' possibile che il rappresentante che partecipi alla seduta pubblica per l'allocazione dei lotti generici (3,6-3,8 GHz) sia diverso dai rappresentanti che avranno partecipato alla gara? Ovviamente tutti muniti delle apposite procure, specializzate per le differenti attività da seguire.</p>	<p>Si, è possibile che il rappresentante che partecipi alla seduta pubblica per l'allocazione dei lotti generici (3,6-3,8 GHz) sia diverso dai rappresentanti che avranno partecipato alla gara.</p>
164	7.15	<p>Quesito n.21: 7.15 / 9.3: All'interno della banda 3600-3800 MHz, si chiede di chiarire se l'offerta più alta tra i lotti C2, C3 e C4 è definita sulla base del prezzo per MHz? Altrimenti il vincitore di C2 (80 MHz) molto probabilmente avrà sempre un'offerta superiore rispetto ai vincitori di C3 e C4 (20 MHz ciascuno) e potrebbe quindi sempre scegliere per primo.</p>	<p>In caso di mancata presentazione o rifiuto delle proposte di allocazione dei blocchi generici, l'assegnazione di tali blocchi avverrà sulla base del prezzo medio pagato per MHz dai relativi aggiudicatari.</p>
165	8.3	<p>Quesito n22: Il paragrafo 8.3 sembra confermare la possibilità di vedersi assegnare nella fase "procedure in caso di frequenze precedentemente non assegnate" un diritto aggiuntivo per banda, in deroga ai cap illustrati nel paragrafo 3.3. Di conseguenza un gestore radiomobile potrebbe acquisire fino a 2x15 MHz in banda 700 MHz FDD, fino a 180 MHz in banda 3600-3800 MHz, fino a 600 MHz in banda 26 GHz.</p> <p>Si chiede di confermare questa interpretazione.</p>	<p>Non si conferma tale interpretazione e si richiama all'art. 3 e all'art. 6 della Delibera 231/18/CONS.</p>
166	8.3	<p>Quesito n. 28: Si richiede se, in applicazione della previsione di cui alla lett. a) ("alla procedura non si applicano le limitazioni sul numero massimo di diritti d'uso aggiudicabili in ciascuna banda di cui al paragrafo 3.3"), i limiti di aggiudicazione previsti dal par. 3.3 del Disciplinare per le frequenze 700 MHz e 26 GHz non saranno più applicabili anche nei confronti di un soggetto già aggiudicatario di frequenze dello stesso tipo</p>	<p>Si conferma l'interpretazione e si rimanda all'art. 6 della Del. 231/18/CONS.</p>
167	8.8	<p>Quesito n.23: E' possibile che il rappresentante che partecipi all'apertura delle offerte in caso di frequenze precedentemente non assegnate sia diverso dai rappresentanti che parteciperanno alla gara o alle sedute per l'allocazione dei lotti generici. Ovviamente tutti muniti delle apposite procure, specializzate per le differenti attività da seguire.</p>	<p>Si conferma.</p>
168	9.1	<p>Quesito n.24: Si richiede di confermare se il riferimento corretto sia il capitolo 10 e non il capitolo 11</p>	<p>Si conferma.</p>
169	9.3	<p>Quesito n.25: E' possibile che il rappresentante che partecipa alla seduta pubblica per l'allocazione dei lotti generici (700 MHz e 26,5-27,5 GHz) sia diverso dai rappresentanti che parteciperanno alla gara. Ovviamente tutti muniti delle apposite procure, specializzate per le differenti attività da seguire.</p>	<p>Si conferma.</p>
170	10.1	<p>Quesito C10.Q1 – Dilazione pagamento Con riferimento al paragrafo 10.1 a) gli importi dilazionabili sono soggetti al calcolo di interessi indotti dal dilazionamento? Se sì, in che misura?</p>	<p>No.</p>
		<p>Quesito n. 44 – punto 10.1, lett. a), del Disciplinare – Adempimenti preliminari al rilascio del diritto d'uso</p>	

171	10.1	<p>Premesso che, ai sensi del punto 10.1, lett. a) del Disciplinare di Gara, gli aggiudicatari hanno l'obbligo di «versare l'importo offerto risultante al termine delle procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze di cui ai capitoli 7, 8 e 9 del presente Disciplinare di gara. [...]»;</p> <p>Si chiede di chiarire se quanto precedentemente versato con il deposito cauzionale verrà detratto dall'importo della somma da versare.</p> <p>Inoltre, nel caso in cui la somma degli importi superi la soglia di euro 1,25 bn, si chiede di chiarire se, a partire dal 2019 il pagamento dovrà essere eseguito in un'unica soluzione o in più tranches, specificando altresì la data di inizio del medesimo pagamento.</p>	<p>No Il deposito cauzionale può essere escusso dal Ministero se si verificano le condizioni di cui al paragrafo 5.2.6 del Disciplinare.</p> <p>Come indicato alla lettera a) del paragrafo 10.1 del Disciplinare l'importo eccedente l'introito di euro 1.250 milioni sarà dilazionato e ripartito, a partire dal 2019, tra tutti gli aggiudicatari in misura proporzionale agli importi complessivi di aggiudicazione, secondo quanto previsto al comma 1045 dell'art. 1 della legge n. 205/2017.</p>
172	10.1	<p>Quesito n.26: Par 10.1, lettera b): Si richiede di confermare se i riferimenti corretti siano "paragrafi 10.2 e 10.3" e non "paragrafi 11.2 e 11.3".</p>	<p>Si conferma.</p>
173	10.1	<p>Quesito n. 29: Si prega di confermare che:</p> <p>(i) il termine per produrre la fideiussione bancaria è rappresentato dal termine per il pagamento degli importi di aggiudicazione che sarà indicato nella comunicazione di aggiudicazione da parte del Ministero, e che</p> <p>(ii) in ogni caso, tale termine per produrre la fideiussione bancaria non sarà inferiore a 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, in ragione delle tempistiche minime necessarie (e non dipendenti dalla società richiedente) per ottenere da un istituto bancario il rilascio di una fideiussione di importo particolarmente elevato.</p>	<p>Si conferma il punto (i).</p> <p>Il termine per presentare la fideiussione sarà indicato nella comunicazione di aggiudicazione.</p>
174	10.1	<p>Quesito n. 30: Si richiede di confermare la correttezza dell'interpretazione secondo cui, in assenza di contrarie indicazioni previste dal par. 10.1, e in analogia al contenuto del par. 5.2.4 del Disciplinare (che, con riferimento alla fideiussione da presentare unitamente all'offerta iniziale, non richiede espressamente per gli istituti bancari o assicurativi la titolarità di autorizzazioni previste dal Testo Unico Bancario – D.Lgs. 385/1993), la fideiussione bancaria prevista dal par. 10.1 del Disciplinare potrà essere rilasciata anche da un istituto bancario o assicurativo estero, fermo restando il rispetto dei requisiti di solvibilità previsti dalle legge.</p>	<p>Vedi risposta quesito 79.</p>
175	10.1	<p>Quesito n. 31: Si richiede di sapere se la garanzia prevista dal par. 10.1 del Disciplinare possa essere rilasciata anche attraverso:</p> <p>(i) deposito cauzionale presso un istituto di credito (analogamente a quanto previsto per la garanzia da presentare unitamente all'offerta iniziale); oppure</p> <p>(ii) garanzia di solvibilità prestata alla società aggiudicataria dalla società che detiene il controllo di quest'ultima.</p>	<p>Si conferma che la garanzia può essere prestata anche attraverso un deposito cauzionale.</p> <p>La garanzia di solvibilità deve afferire alla società aggiudicataria.</p>
176	10.1	<p>Quesito n. 32: Si richiede di confermare che la comunicazione del provvedimento di aggiudicazione indicherà anche i singoli importi che dovranno essere pagati dalla società aggiudicataria fino al 2022.</p>	<p>Si conferma.</p>
177	10.1	<p>Quesito n. 33: Si prega di confermare che il riferimento ai "successivi paragrafi 11.2 e 11.3" sia un refuso e che debba correttamente intendersi come "successivi paragrafi 10.2 e 10.3".</p>	<p>Si conferma.</p>
178	10.2	<p>Quesito n. 4 Piano di investimenti per l'ottemperanza degli obblighi di copertura.</p> <p>4.1) Si chiede di chiarire in quale momento della Procedura dovrà essere presentato il piano di investimenti indicato al paragrafo 10.2 del Disciplinare.</p>	<p>Il piano degli investimenti dovrà essere presentato entro il termine di 60 giorni indicato alla lettera b) del paragrafo 10.1. del Disciplinare. Resta inteso che ad ogni termine di scadenza per la presentazione dei piani afferenti gli obblighi di copertura dovrà essera allegata una nota in caso si rendano necessari adeguamenti.</p>
		<p>Quesito n. 4 Piano di investimenti per l'ottemperanza degli obblighi di copertura.</p>	

179	10.2	4.2) Si chiede di chiarire se il valore complessivo del piano di investimenti di cui al paragrafo 10.2 del Disciplinare debba essere già inserito nella dichiarazione di impegno di cui al paragrafo 4.3, lett. d).	Non si conferma.
180	10.2	Quesito n. 4 Piano di investimenti per l'ottemperanza degli obblighi di copertura. 4.3) Si chiede di chiarire se sia possibile per l'aggiudicatario modificare il valore del piano di investimenti dichiarato al Ministero qualora, successivamente al rilascio dei diritti d'uso, emergano circostanze tali da giustificare l'ottemperanza degli obblighi di copertura mediante investimenti di entità diversa da quella prospettata inizialmente.	Si conferma e si rinvia al paragrafo 4.3 del Disciplinare.
181	10.2	Quesito n. 4 Piano di investimenti per l'ottemperanza degli obblighi di copertura. 4.4) Si chiede di chiarire se – in caso di risposta affermativa al quesito n. 4.3) che precede – l'aggiudicatario sia tenuto ad (ovvero possa scegliere di) adeguare la misura del proprio capitale sociale in conformità con il nuovo valore emerso dall'aggiornamento del piano di investimenti.	Si, fermo restando il rispetto di quanto stabilito al punto 2 lettera a) del paragrafo 4.1 del Disciplinare.
182	10.6	Gli eventuali oneri relativi alle attività del soggetto terzo, a partire dal 1 Gennaio 2023, saranno posti a carico di ciascun aggiudicatario interessato in maniera orientata ai costi e proporzionata agli importi di aggiudicazione dei diritti d'uso. Quesito C10.Q2 – Oneri per le attività del soggetto terzo Si chiede di quantificare degli eventuali oneri per le attività del soggetto terzo di cui al paragrafo 10.6 del Disciplinare di Gara 5G.	Si conferma che gli eventuali oneri saranno orientati al costo ma al momento non è possibile stabilirne una quantificazione precisa.
183	10.9.1.3	Quesito n. 8 Banda di guardia – 26 GHz Si chiede di chiarire se sia previsto un limite alla misura della banda di guardia che gli aggiudicatari dei lotti nella banda 26 GHz dovranno all'uopo rendere disponibile.	Le misure tecniche necessarie per mitigare le interferenze fanno riferimento alle norme tecniche internazionali indicate nel CEPT Report 68, e nella ECC Decision (18)06 dove non viene indicata come necessaria la banda di guardia per le reti sincronizzate a 26 GHz, mentre per quelle non sincronizzate si stanno definendo le regole in ambito CEPT e comunque ogni amministrazione, come indicato nella ECC Decision (18)06, può decidere al riguardo autonomamente. Le norme tecniche da adottare a riguardo verranno discusse in un tavolo tecnico costituito dal MISE con i soggetti interessati.
184	10.9.2	Quesito n. 45 – punto 10.9.2 del Disciplinare – Roaming Premesso che, ai sensi del punto 10.9.2 del Disciplinare di Gara, «I gestori radiomobili che acquisiscono diritti d'uso in banda 700 MHz FDD, secondo quanto previsto dalla Delibera 231/18/CONS, concedono al nuovo entrante che abbia acquisito lotti in banda 700 MHz FDD il roaming nazionale sulle proprie reti del servizio radiomobile pubblico in banda 700, 800 e 900 MHz, a condizioni eque, non discriminatorie, trasparenti e, salvo diverso accordo fra le parti [...]»; si chiede conferma che il remedy taker non gode del diritto ad usufruire del servizio di roaming.	Si conferma.
185	10.9.3	Quesito n. 46 – punto 10.9.3 del Disciplinare – Obblighi di accesso in banda 3600 – 3800 MHz Si chiede di indicare se gli obblighi di accesso delineati al punto 10.9.3 del Disciplinare di Gara siano applicabili su tutto il territorio nazionale.	Si, ove l'aggiudicatario dispone delle frequenze.
186	10.9.4	Quesito n. 47 – punto 10.9.4 del Disciplinare – Modello di condivisione in banda 3600 – 3800 MHz Si chiede di chiarire se, per quanto riguarda il modello di condivisione, gli impianti degli aggiudicatari che offrono copertura nelle aree esclusive (ovvero i comuni sopra i 5.000 abitanti):	Il modello di condivisione non riguarda il diritto alla protezione degli impianti degli aggiudicatari da parte dei soggetti che volessero prendere in leasing la banda dagli stessi aggiudicatari. Per gli ulteriori aspetti si rinvia a quanto previsto al punto 6 del paragrafo 10.9.4 del Disciplinare.

		<p>- siano assimilabili a quelli delle utilizzazioni esistenti per gli eventuali operatori che volessero prendere in lease la banda dagli aggiudicatari stessi;</p> <p>- ovvero abbiano diritto alla protezione con le stesse modalità degli incumbent (criteri di protezione, aree di esclusione).</p>	
187	10.9.4	<p>Quesito n. 5 Modello di condivisione 3600 – 3800 MHz.</p> <p>5.1) Si chiede di chiarire se, a fronte del modello di condivisione di cui al paragrafo 10.9.4 del Disciplinare – ove è previsto che sarà fornito ai partecipanti un ulteriore allegato tecnico una settimana prima dell’inizio delle procedure di gara – sarà prevista la condivisione delle modalità e dei parametri di sincronizzazione prima dell’avvio della gara.</p>	<p>Il modello di condivisione si riferisce alle condizioni di utilizzo che consentono la protezione dei servizi incumbent in banda e in banda adiacente. Per quanto riguarda le indicazioni sulla sincronizzazione si farà riferimento agli ultimi report approvati dalla CEPT a luglio 2018, ossia l’ECC Report 281 e il CEPT Report 67.</p>
188	10.9.4	<p>Quesito n. 5 Modello di condivisione 3600 – 3800 MHz.</p> <p>5.2) Si chiede di chiarire se l’allegato tecnico di cui al quesito n. 5.1) sarà fornito prima del 2 agosto 2018, ovvero prima del 10 settembre 2018?</p>	<p>L’allegato tecnico di cui al quesito n 5.1 verrà fornito prima del 10 settembre 2018.</p>
189	10.9.4	<p>Quesito n. 5 Modello di condivisione 3600 – 3800 MHz.</p> <p>5.3) Si chiede di precisare se si prevedono delle modalità di sincronizzazione nel tempo indipendenti dalla grandezza del blocco, tra i diversi aggiudicatari e gli operatori esistenti nella banda 42.</p>	<p>Il dettaglio delle modalità di sincronizzazione fa riferimento ai report CEPT e ECC approvati e anche alle attività in corso quali il toolbox sulla sincronizzazione a 3.5 GHz in fase di discussione in ambito CEPT. Pertanto i dettagli a riguardo saranno oggetto di valutazioni che potranno essere fatte nell’ambito del tavolo tecnico di cui al punto 6 del paragrafo 10.9.4 del Disciplinare.</p>
190	10.9.4	<p>Quesito n. 5 Modello di condivisione 3600 – 3800 MHz.</p> <p>5.4) Si chiede di chiarire - assumendo che la sincronizzazione avvenga tramite GPS - se il rapporto uplink/downlink sarà a totale discrezione dell’aggiudicatario, ovvero saranno imposti dei valori fissi.</p>	<p>L’adozione della norma tecnica di sincronizzazione sarà affidata alle valutazioni che potranno essere fatte nell’ambito del tavolo tecnico di cui al paragrafo 10.6 del Disciplinare.</p>
191	Allegato A	<p>Quesito AA.Q1 – Ente garante società assicurativa</p> <p>L’Allegato A fa riferimento solo alla fidejussione bancaria: se la garanzia fosse invece rappresentata da una polizza assicurativa (ai sensi del paragrafo 5.2.4) andrebbe utilizzato comunque lo stesso modello?</p>	<p>Si.</p>
192	Allegato B	<p>Quesito n.27: Allegato B (“Modello di offerta economica iniziale di cui ai paragrafi 5.2.3 lettera b) e 5.2.5 del Disciplinare di Gara”): dopo l’indirizzo del Ministero, la frase “Procedura per l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz” va completata con la seguente “per servizi pubblici terrestri di comunicazione elettronica a larga banda”, in analogia a quanto riportato nell’Allegato C?</p>	<p>Si conferma.</p>